

Gli onori dei prosseni a Iasos*

ROBERTA FABIANI

Una parte consistente della documentazione epigrafica di Iasos ad oggi nota è rappresentata da decreti onorari per benefattori stranieri, quei provvedimenti con i quali il δῆμος conferiva a persone ritenute particolarmente meritevoli nei propri confronti un certo numero di privilegi e/o onori.¹

Con i suoi 92 decreti certamente onorari,² di 75 dei quali è conservato, in tutto o in parte, l'elenco dei privilegi e/o onori tributati, Iasos può dunque rappresentare un tassello nell'analisi – che sarà tanto più utile e significativa quanto più potrà essere estesa a diverse πόλεις – delle abitudini delle diverse comunità greche nel conferimento di onori a forestieri. Un'indagine di questo tipo è uno dei tanti frutti del grande lavoro compiuto da Denis KNOEPFLER sui decreti di prossenia e cittadinanza di Eretria,³ mentre uno studio specifico con questo obiettivo è stato condotto, con interessantissimi risultati, da Christian HABICHT su Delo, Samo, Delfi, Oropos e Efeso.⁴ Nel suo saggio HABICHT intendeva in particolare verificare quali concessioni fossero da considerare abitualmente connesse all'attribuzione del titolo di prosseno, quali fossero invece aggiuntive e occasionali, quali leggi eventualmente disciplinassero l'attribuzione di privilegi e onori. Poiché HABICHT ha potuto mostrare che le diverse comunità adottavano comportamenti differenti, il presente saggio si propone proprio, seguendo la stessa linea di ricerca, di individuare le caratteristiche distintive di Iasos in questo specifico ambito.⁵ Iasos è certamente ben lungi dall'abbondanza documentaria specifica di Delo (circa 500 decreti), Oropos (oltre 250), Delfi (circa 650), si avvicina semmai a quella di Samo (122) o Efeso (circa 100), ma il gruppo è comunque sufficientemente consistente da permettere una riflessione, come dimostra il caso di Eretria (circa 50 decreti). La recente conclusione del lavoro di riordino cronologico dei decreti onorari di Iasos compiuto da chi scrive pone oggi anche nella condizione di leggere la prassi del conferimento degli onori a stranieri in senso diacronico e di valutarla nei suoi cambiamenti e sviluppi.⁶

Oggetto dell'analisi saranno esclusivamente i decreti onorari promulgati dalla città in favore di stranieri; non verrà invece condotta un'osservazione sistematica di quelli per cittadini, documentati a Iasos (non così altrove⁷), sia pure in numero molto ridotto.⁸ Nell'analisi rientrano anche i pochi decreti per stranieri di forma

* Il titolo imita consapevolmente quello di uno studio di Christian Habicht sui privilegi e gli onori connessi al conferimento del titolo di prosseno (*Die Ehren der Proxenoï*, *MusHelv* 59, 2002, 13–30). Ad esso infatti si ispira il presente saggio, anche se svolge la propria analisi in un ambito decisamente più limitato, quello della sola πόλις di Iasos. Data la maggiore ristrettezza del campo d'indagine qui scelto, si presterà attenzione a tutta la gamma dei possibili riconoscimenti in favore di stranieri, anche nel caso in cui non venga erogato il titolo di prosseno.

La presente ricerca è stata compiuta durante un soggiorno di ricerca presso il DAI Centrale e le *Inscriptiones Graecae* della Brandenburgische Akademie der Wissenschaften di Berlino finanziato dalla Alexander von Humboldt Stiftung.

¹ Per la distinzione tra onori e privilegi v. KLAFFENBACH 1966², 78–85; GUARDUCCI 1969, 20–35; GSCHNITZER 1973, 710–721; MAREK 1984, 150–160: gli onori si risolvono in atti puntuali (corona, ritratto, pasto nel pritaneo, ξένια e di norma lode); i privilegi, invece, che possono rimanere anche solo potenziali, una volta concessi hanno carattere permanente e sono eventualmente ereditabili (es. prossenia, cittadinanza, accesso privilegiato al consiglio e all'assemblea, ἀτέλεια, προεδρία); la distinzione ritorna in McLEAN 2002, 234–236 ed è adottata anche da HABICHT 2002, 13–14.

² Per un preciso elenco di questi testi rinvio a Fabiani in stampa a.

³ KNOEPFLER 2001; i bilanci sono soprattutto alle pp. 425–430. Un lavoro simile è stato brevemente proposto per Efeso anche da WALSER 2008, 353–356. Alcune considerazioni sullo sviluppo storico degli onori e privilegi (e una quantificazione di essi) nel modesto gruppo di decreti onorari di Argo conservatoci si trovano in CHARNEUX 1990, 407–411.

⁴ HABICHT 2002.

⁵ Si tenterà di compiere nel singolo caso di Iasos, per quanto è possibile, quello che GSCHNITZER 1973, 711, riteneva “meist unmöglich”: “die obligatorischen von den fakultativen Zutaten zu unterscheiden”.

⁶ FABIANI in stampa a.

⁷ Forse anche solo per motivi casuali, a Delo non sono p.es. attestati decreti per cittadini: HABICHT 2002, 20.

⁸ I.Iasos 24+30 (per il ricongiungimento dei due decreti v. FABIANI 2007); 43 (per il riconoscimento di questo decreto come in onore di cittadini v. MADDOLI 2007, 233); 52 (anche questo decreto, che conferisce tra l'altro un sacerdozio, è certamente per uno Iaseo: rinvio a FABIANI in stampa a e in stampa c); 82; è probabile che lo sia anche MADDOLI 2007, 14.A.

abbreviata, sistematicamente privi, come è tipico di questo genere di documenti, di molteplici elementi, in particolare delle formule datanti.⁹ Liste di prosseni non sono al momento ancora attestate¹⁰ e d'altra parte, come giustamente sottolineato già da HABICHT, non sarebbero utili in un lavoro in cui si intende definire quali altri onori fossero o potessero essere connessi alla prossenia.¹¹

I decreti onorari, promulgati in genere in favore di singole persone o più raramente di piccoli gruppi di 2-4 individui,¹² cominciano ad essere attestati a Iasos tra la fine del V e l'inizio del IV secolo a. C. Dopo la metà del III secolo a. C. questo genere di decreti diventa progressivamente meno frequente: a partire da questo momento e fino all'inizio del II secolo a.C. vengono pubblicate soprattutto iscrizioni in onore di corti di giudici stranieri; resta infine un ultimo isolato esempio (I.Iasos 51¹³) nella seconda metà dello stesso secolo. Lo stesso limite cronologico basso, proprio per quanto concerne ψηφίσματα in onore di stranieri, è comune a molte altre πόλεις.¹⁴ A partire dall'inizio del II secolo a. C. non sono dunque più conservati esempi di decreti onorari per privati forestieri e, con la sola già ricordata eccezione di I.Iasos 51, nessun testo che riconosca a un straniero la prossenia o la cittadinanza.¹⁵ Gradualmente, al posto dei decreti, si fa largo il gruppo delle iscrizioni onorarie, che sono notoriamente suntuose ed estratti di ψηφίσματα, a Iasos incise in genere su basi di statua o colonne e riservate quasi esclusivamente a cittadini. I pochi restanti esemplari di decreti onorari promulgati dal δῆμος dopo il tardo II secolo a. C. sono anch'essi in onore di cittadini.¹⁶ Le scarse epigrafi onorarie destinate a celebrare non Iasei, in genere imperatori, membri della famiglia imperiale o personaggi di alto calibro dell'amministrazione romana,¹⁷ risalgono tutte a epoca imperiale. Il netto cambiamento di *habitus epigraphicus* che si constata a partire dall'inizio del II secolo a. C. – l'analogia con le altre πόλεις rende meno probabile il fatto che esso dipenda esclusivamente dall'incompletezza del quadro archeologico indagato o superstite – e che potrebbe rispecchiare situazioni storiche, politiche e sociali del tutto nuove, andrà certamente studiato nelle sue ragioni, ma non sarà, per ovvi motivi, oggetto del presente studio.

I luoghi di provenienza dei forestieri onorati a Iasos sono molto vari. Un mero elenco¹⁸ in ordine alfabetico comprende Alabanda, Alicarnasso, Alinda, Anfipoli, Arados, Argo, Atene, Beroia, Calcedone, Calimna, Cauno, Chalketor, la Cilicia (onori per Syennesis), Cirene, Cnido, Cos, Efeso, Gomphoi, Hydisos, Kallipolis, Labraunda, la Macedonia, Magnesia (forse al Meandro), Melibea, Mileto, Naucrati, Rhaukos, Rodi, Samo, Sicione, Sparta, Teo, Theangela, Yromos (in seguito Euromos), Zacinto. Le corti di giudici stranieri che giungono a Iasos provengono da Chio, Clazomene, Cnido, Mindo, Priene, Rodi.¹⁹

⁹ Sui decreti abbreviati v. GSCHNITZER 1973, 700–702; quelli ad oggi documentati a Iasos sono MADDOLI 2007, 1.3; 16.1; 20.A2.

¹⁰ Se ne potrebbe tuttavia sospettare l'esistenza: v. la formula ἀναγράφαι δὲ αὐτὸν καθάπερ καὶ τοὺς ἄλλους προξένους in I.Iasos 54, 12–13; su quella, non dissimile, presente in MADDOLI 2007, 17, 16–18 (ἀναγράφαι δὲ τοὺς νεωποίας ἐν τῇ παραστάδι καθὼς καὶ τοὺς λοιποὺς προξένους), v. ibidem, 287.

¹¹ HABICHT 2002, 13 e 22. Sulle liste di prosseni v. GSCHNITZER 1973, 695–700; MAREK 1984, 134–137.

¹² I.Iasos 41; 42; SEG 36.983; MADDOLI 2007, 11.B; 13; 20.A1.; 25.A1.

¹³ Oggi è ripubblicato in IG XII 4, 1, 173.

¹⁴ Ad Atene l'ultimo decreto di cittadinanza risale a poco dopo il 140 a. C. (OSBORNE 1981, D 121); secondo Osborne, a partire dalla fine del II secolo a. C. l'efebato sarebbe divenuto il principale canale di ingresso degli stranieri nella cittadinanza: i decreti sarebbero pertanto caduti in disuso (OSBORNE 1982, 198). A Samo l'ultimo decreto a conferire la πολιτεία risale alla seconda metà del II secolo a. C. (IG XII 6 1, 154, 28–29). A Cos sono attestati decreti onorari sino al II secolo a. C. (cf. IG XII 4, 1, 1–67); la metà di questo stesso secolo è il limite anche dei decreti onorari di Eretria (KNOEPFLER 2001, 272, 323; alla n. 356 considerazioni pure sulla Beozia). Tirando un po' le somme del suo studio, SAVALLI 1985, 428 n. 249, afferma che nelle varie città i decreti di cittadinanza scompaiono in genere nel I secolo a. C.

¹⁵ Non datata resta l'iscrizione per l'Alabandeo cui la patria riservò l'onore di una sepoltura pubblica, su cui v. COUSIN – DIEHL 1886, 5, 311–314; alle ll. 5–6 il decreto ricorda che al personaggio erano stati tributati numerosi onori da Mileto, Iasos (ἔπαινος, πολιτεία, corona d'oro), Pario, Bargylia, Eraclea, Cos, Hyllarima e un'altra città non identificata.

¹⁶ I.Iasos 98; 99; 248.

¹⁷ I.Iasos 7; 9–15; 86; MADDOLI 2008. L'unico personaggio straniero onorato a Iasos che non appartiene alla famiglia imperiale o che non è direttamente riconducibile ad alti livelli dell'amministrazione romana sembra essere Potens (PUGLIESE CARRATELLI 1993, I).

¹⁸ Una lista parziale, che non poteva ancora comprendere i dati provenienti da MADDOLI 2007, è in DELRIEUX 2005. L'elenco qui presente comprende anche decreti che non conservano più la parte relativa alla decisione sugli onori tributati e che dunque non sono stati inseriti nella sottostante tabella. Delrieux (2001) ha condotto anche uno studio sulla presenza di stranieri a Iasos nel II secolo a. C.: il maggior numero di informazioni sono state da lui ricavate dai testi di coregia; minimo invece, per la scarsità di questo genere di documenti in quel periodo, il contributo dei decreti.

¹⁹ Sulla questione delle corti di giudici stranieri da Iasos o a Iasos v. CROWTHER 1994 e CROWTHER 1995. Il decreto I.Iasos 77 attesta anche la presenza di una corte da Mylasa o, secondo un'ipotesi di CROWTHER 1995, 132, da Alicarnasso. È nota la presenza di giudici

I decreti in onore di stranieri subiscono delle trasformazioni nel corso del tempo.²⁰ In quelli più antichi (databili prima del 334 a. C.) il prescritto, spesso assente o composto di pochissimi elementi, omette l'indicazione del magistrato eponimo, lo στεφανηφόρος; manca spesso la motivazione ed è regolarmente assente la formula di pubblicazione. Tra l'epoca di Alessandro e la metà del III secolo a. C. la struttura generale si stabilizza: il prescritto non manca se non nei decreti abbreviati e contiene precise indicazioni sulla data di promulgazione e sugli attori della procedura decisionale; si trova poi sempre, in dimensioni progressivamente più estese, la formula di motivazione e quella di pubblicazione, ultimo elemento del decreto. Il compito di provvedere alla pubblicazione viene assegnato, con occasionali eccezioni, ai νεωποῖαι. I luoghi di pubblicazione sembrano cambiare con il tempo: prima dell'epoca di Alessandro i decreti che ci sono conservati vengono incisi su una qualche struttura collocata probabilmente nell'area dell'*agorà*; dopo la conquista macedone si pubblica nel santuario di Zeus (qui in particolare le stele), nel locale *Apollonion* ma soprattutto, con particolare intensità dall'inizio fino alla metà circa del III secolo a.C., sui blocchi di cui erano composte le παραστάδες poste nell'area dell'*agorà*: vengono ricordate la παραστὰς πρὸ τοῦ ἀρχείου, la παραστὰς τῆς στοῆς (τοῦ Ποσειδῶνος) oppure τοῦ βουλευτηρίου e la παραστὰς τοῦ Μουσουλλείου.²¹ Nell'ultimo terzo del III secolo a. C. avvengono dei cambiamenti, che sembrano seguire di poco trasformazioni avvenute anche nella procedura decisionale;²² nella parte conclusiva dei decreti si inseriscono ormai regolarmente formule che indicano da quali fondi si debba attingere per coprire le spese di pubblicazione (con la clausola esplicita di non mettere mano a denaro il cui impiego sia stato già deliberato in precedenti decreti) e i luoghi preferiti per la pubblicazione diventano i santuari principali (Zeus e Hera, Artemis). A partire da questo momento, un numero consistente di decreti per forestieri è dedicato a corti di giudici stranieri, quasi inesistenti nel periodo precedente.²³

* * * * *

Per riassumere e visualizzare facilmente i dati, ho elaborato una tabella nella quale sono raccolti i diversi onori tributati nei decreti che conservano in tutto o in parte le decisioni assunte dal δῆμος; gli ψηφίσματα sono presentati nell'ordine cronologico da me ricostruito in un altro studio e sono divisi in 8 gruppi.²⁴ La tabella fa uso di alcuni simboli:²⁵ i decreti segnalati da un asterisco sono quelli nei quali la parte della decisione è incompleta (e per i quali non possediamo dunque, almeno non con sicurezza, l'elenco completo dei riconoscimenti tributati); in parentesi quadra sono onori e/o privilegi integrati nel testo con ragionevole sicurezza; lo sfondo grigio chiaro indica ψηφίσματα in onore di corti di giudici stranieri; lo sfondo grigio scuro è attribuito a decreti certamente onorari in favore di stranieri, ma per i quali non è possibile stabilire se si tratti di corti dicastiche o di privati.

Gli 8 differenti gruppi, tra loro distinti da una doppia linea, sono databili come segue:²⁶

- I gruppo: dall'inizio del V - inizio del IV secolo a. C. fino all'epoca di Alessandro Magno esclusa
- II gruppo: epoca di Alessandro
- III gruppo: ultimi due decenni del IV e primo quindicennio del III secolo a. C.
- IV gruppo: anni '80-'70 del III secolo a. C.
- V gruppo: anni '70-'60 del III secolo a. C.
- VI gruppo: anni '60-'50 III secolo a. C.
- VII gruppo: anni '50-'40 III secolo a. C.
- VIII: gruppo: dagli anni '30 del III all'inizio del II secolo a. C.²⁷

di Iasos a Colofone (I.Iasos 80 e 81) e Calimna (I.Iasos 82).

²⁰ Per un'analisi dettagliata di questi cambiamenti v. FABIANI in stampa a.

²¹ Per una valutazione storica della distribuzione topografica della pubblicazione dei decreti a Iasos v. FABIANI – NAFISSI 2013.

²² Su queste v. FABIANI 2012, 155–157; FABIANI in stampa a.

²³ Unica eccezione SEG 38.1061.

²⁴ FABIANI in stampa a.

²⁵ La tabella fa uso anche di abbreviazioni: con M si intende MADDOLI 2007; con B ci si riferisce a BLÜMEL 2007.

²⁶ Per le datazioni proposte si rinvia a Fabiani in stampa a, dove sono discusse e motivate.

²⁷ L'ultimo esempio (I.Iasos 51, v. sopra) risale però alla seconda metà del II secolo a. C.: v. da ultima HÖGHAMMAR 1996, 341–343.

Legenda:²⁸

ἀσυλία

ἰσοτέλεια

stesso trattamento degli Iasei in caso di procedura giudiziaria (= tratt. giud.)

ἔγκτησις

cittadinanza

prossenia

ereditarietà degli onori

evergesia

προεδρία

εἴσπλους e ἔκπλους (o εἰσαγωγή e ἐξαγωγή²⁹)

ἀτέλεια

inserimento in una φυλή

ἐπιμέλεια da parte dei magistrati cittadini

accesso privilegiato (ἔφοδος) a consiglio ed assemblea

invio di uno o più ambasciatori nella patria dell'onorato

ἔπαινος

corona

consegna della corona nella patria dell'onorato

ἔπαινος del δῆμος di provenienza dell'onorato (solo nei decreti per giudici stranieri)

corona al δῆμος di provenienza dell'onorato (solo nei decreti per giudici stranieri)

pubblicazione del decreto in un luogo importante della città dell'onorato

onori (ἔπαινος e corona) per il γραμματεὺς del collegio (solo nei decreti per giudici stranieri)

decreto	ἀ σ υ λ ί α	ἰ σ ο τ έ λ ε ι α	= t r a t t . g i u d.	ἔ γ κ τ η σ ι ς	c i t t a d i n a n z a	p r o s s e n i a	e r e d i t a r i e t à	e v e r g e s i a	π ρ ο ε δ ρ ί α	ε ἴ σ π λ . - ἔ κ π λ .	ἀ τ έ λ ε ι α	φ υ λ ή	ἐ π ι μ έ λ ε ι α	ἔ φ ο δ ο ς	a m b a s c i a t o r i	ἔ π α ι ν ο ς	c o r o n a	c o n s . c o r o n a	ἔ π α ι ν ο ς δ ῆ μ ο ς	c o r o n a δ ῆ μ ο ς	p u b b l. p a t r i a o n.	o n o r i γ ρ α μ μ.
M2007, 1.1*					X										X							
M2007, 1.2*					X		[X]															
M2007, 1.3*							X		X													
M2007, 1.4*							X	X														
SEG 36.982B	X	X	X	X		X	X	X	X													
SEG 36.982C					X	X	X		X	X	X											
SEG 36.983		X	X	X		X	X	X	X	X	X											

²⁸ Nei decreti onorari di Iasos non sono mai attestati onori come l'offerta di statue o ritratti (v. però oltre), l'invito a pasti a spese dello stato (solo un esempio in un decreto in onore di cittadini: I.Iasos 82, 27–28), l'invio di ξένια o privilegi come l'ἐπιγαμία, la προδικία, l'ἐπινομία, l'ἐπιζυλία.

²⁹ Questa versione della formula è ad oggi attestata solamente in SEG 36.982A.

[illegible]

SEG 38.1061					X	X	X	X	X	X						[X]						
M2007, 19.1					X	X	X	X	X		X					X						
I.Iasos 41*																X						
I.Iasos 58+44					X	X	X	X	X	X	X		X	X		X						
M2007, 18.2					X	X	X	X	X	X	X					X						
I.Iasos 56*					X	X		X	X	X						X						
M2007, 21					X	X	X									X						
I.Iasos 33					X	X	X		X	X	X					X						
M 2007, 16.1*							X	X		X	X											
M2007, 20.A1					X	X	X	X	X	X						X						
M 2007, 20.A2						X		X														
M2007, 24*									X	X	X											
M2007, 22					X	X		X								X						
M2007, 23.1 + I.Iasos 66					X	X	X	X	X	X						X						
I.Iasos 46					X	X	X	X	X	X						X						
B2007, 2 II									X					X	X	X	X	X	X	X	X	
M2007, 25.B					X	X	X	X														
I.Iasos 36*																X	X					
I.Iasos 35					X	X		[X]														
SEG 41.932, 1–14*					X	X																
SEG 41.932, 15–42					X	X																
M2007, 20.B														X		X	X				X	
M2007, 26*					X	[X]	X															
SEG 41.930, 1–32					X	X																
SEG 41.930, 33–35+SEG 41.931, 1–14					X	X																
SEG 41.931, 15–58					X	X	X	X														
SEG 41.929									X					X	X	X	X	X	X	X	X	
M2007, 25.A1					X	X																
I.Iasos 73						X								X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.Iasos 74						X								X	X	X	X	X	X	X	X	X
I.Iasos 51*					X	X	X		X		X			X	X	X	X					

Alcuni dati balzano subito agli occhi.

1. Si constata immediatamente come prossenia e cittadinanza siano i privilegi concessi con maggiore sistematicità; essi sono poi tributati quasi sempre insieme.
2. Vi sono privilegi attestati solamente nel primo gruppo.
3. Alcuni privilegi e/o onori accompagnano con una discreta costanza prossenia e cittadinanza in tutto il periodo in cui viene pubblicato questo genere di documenti.
4. Esistono privilegi e/o onori che conoscono applicazioni soltanto episodiche.
5. Altri privilegi e/o onori entrano in uso solo con il tempo, e per la maggior parte nell'ottavo gruppo; all'interno di quest'ultimo i decreti si distinguono essenzialmente in due tipologie: A) ψηφίσματα per giudici stranieri emessi immediatamente alla conclusione della loro attività e forse con i δικάσται ancora presenti a Iasos (v. oltre); B) decreti per giudici stranieri che portano a termine e completano le procedure messe in atto per onorarli con i decreti del raggruppamento A (v. oltre) e ψηφίσματα per forestieri non giudici.

1. CITTADINANZA E PROSSENIA A IASOS

Dei 75 decreti che attestano almeno parzialmente la lista degli onori, 50 conferiscono sicuramente la cittadinanza,³⁰ 51 la prossenia.³¹ Su 47 decreti che conservano *per intero* la sezione contenente la decisione, 37 conferiscono la cittadinanza, 41 la prossenia. Tra i 50 casi che conservano la parte rilevante della decisione in modo tale da permettere verifiche certe, i due privilegi sono tributati insieme 42 volte; 2 sole volte la πολιτεία è concessa senza prossenia,³² mentre la prossenia lo è senza cittadinanza in 6 casi.³³

Se ne desume facilmente che a Iasos πολιτεία e prossenia vennero tributate con una frequenza molto simile³⁴ e, a partire dall'epoca di Alessandro, quasi sempre congiuntamente. Il titolo di prosseno infatti, come si vedrà meglio più avanti, viene elargito da solo soltanto nel primo gruppo di decreti, sporadicamente poi nel secondo e all'inizio del terzo. Diversamente da Delo, Oropos, Delfi e Eretria, ma alla stessa maniera di Samo e Efeso, gli Iasei non furono dunque avari nel concedere a forestieri il privilegio di poter divenire loro concittadini; la πολιτεία, poi, si accompagnava nella maggior parte dei casi (84%) alla prossenia.³⁵

Ma questa percentuale è in realtà ancora più alta: occorre invero tenere presente che i decreti in onore di giudici stranieri hanno una peculiarità. La documentazione disponibile rivela infatti che nella promulgazione di onori nei confronti di corti dicastiche Iasos seguiva, a partire dall'ultimo terzo del III secolo a. C.,³⁶ come si è fatto cenno in precedenza, una procedura articolata su due momenti.

I: in un primo momento, probabilmente subito all'indomani della conclusione dell'incarico, alle corti di giudici stranieri – e al δῆμος da cui provenivano – venivano conferiti onori e privilegi di grandissimo prestigio: lode, corone, invio nella loro patria di ambasciatori che annunciassero pubblicamente che la πόλις di Iasos aveva loro tributato delle corone, che spiegassero quali motivi l'avevano spinta a decretarle e che chiedessero il permesso di far incidere localmente il decreto che aveva deliberato le onorificenze; accanto a ciò erano riconosciuti privilegi come la προεδρία, l'ἔφοδος presso il consiglio e l'assemblea e talora la prossenia. A questa fase corrisponde un primo decreto che definiremo “decreto per gli onori immediati”.³⁷

³⁰ Sulla cittadinanza conferita a stranieri v. SZANTO 1892, 8–66; GAUTHIER 1985, 149–152; SAVALLI 1985; SCHMITT 2005a, 218.

³¹ Sulla prossenia v. GSCHNITZER 1973 (con discussione della letteratura precedente); MAREK 1984, che, a differenza dei predecessori, non crede a una svalutazione progressiva del valore del titolo di prosseno (sulla stessa linea la recensione di GAUTHIER, BE 1987, 222); HERMAN 1987, 130–142 (sull'origine dell'istituzione); HENNIG 1997, spec. 355–357; CULASSO GASTALDI 2004, 11–34; SCHMITT 2005b.

³² I.Iasos 47 e 61.

³³ SEG 36.982B; SEG 36.983; I.Iasos 54; MADDOLI 2007, 20.A2; I.Iasos 73; I.Iasos 74.

³⁴ Sulla contraddizione insita nel nominare contemporaneamente un personaggio concittadino e prosseno e sul possibile significato di questo v. (con un bilancio della discussione precedente e una diversa interpretazione), MAREK 1984, 128–129.

³⁵ A Eretria la concomitanza si ha invece una sola volta: KNOEPFLER 2001, n° 5, 109, 116–117.

³⁶ Rinvio, per una trattazione più distesa della questione, a FABIANI in stampa a; il duplice momento è stato riconosciuto indipendentemente anche da P. FRÖHLICH, BE 2009, 446, 528.

³⁷ La formulazione qui adottata rispetta la tempistica ormai accertata e sostituisce l'articolazione in “decreti di tipo 1” (che corrispondono al secondo momento) e “decreti di tipo 2” (che corrispondono al primo momento) proposta da CROWTHER 1995, spec. 93–98,

II: in un secondo momento veniva attribuito il privilegio della cittadinanza, unito in alcuni casi a quello della prossenia: in base a una legge entrata in vigore a Iasos nel corso del secondo quarto del III secolo a. C., il conferimento onorifico della cittadinanza poteva infatti essere deliberato soltanto nell'assemblea del mese di Afrodisione. Ciò rendeva necessario un secondo decreto, che definiremo "decreto per la concessione della cittadinanza nei tempi previsti dalla legge".

La consapevolezza di questa articolazione temporale deve aiutare a interpretare meglio la tabella: la semplice osservazione di essa può infatti rivelarsi in questo caso fallace; i due decreti per giudici stranieri I.Iasos 73 e 74 (per gli onori immediati) accordano p.es. subito la prossenia, mentre rinviando ai tempi stabiliti dalla legge (ἐν τοῖς ἐννόμοις χρόνοις)³⁸ la concessione della cittadinanza, che dunque manca soltanto perché il primo decreto risale a un momento non opportuno dell'anno.³⁹ Nello ψήφισμα Blümel 2007, 2 II vengono invece rinviati a un secondo momento sia il conferimento della cittadinanza che della prossenia,⁴⁰ ma il caso di I.Iasos 73 e 74 dimostra che per la prossenia non doveva esistere una regola che ne vincolasse la deliberazione ad una specifica seduta assembleare: doveva essere piuttosto l'abitudine iasea di connettere strettamente cittadinanza e prossenia a far sì che si preferisse discutere anche della seconda nel mese di Afrodisione.

Nei decreti per giudici stranieri per gli onori immediati, l'assenza della concessione della πολιτεία o della πολιτεία e della prossenia insieme ha dunque una spiegazione: la tabella non tradisce pertanto una diminuzione, nell'ottavo gruppo, dell'abitudine iasea di concedere la cittadinanza: la differenza è dovuta piuttosto al fatto che, a parte una sola eccezione,⁴¹ l'ottavo gruppo è di fatto il primo a contenere un numero importante di decreti per corti dicastiche. Possiamo dunque affermare che la cittadinanza venne generosamente elargita da Iasos in tutto il tempo in cui persistette la prassi di pubblicare decreti onorari; essa continuò inoltre ad accompagnarsi regolarmente alla prossenia, anche se talora l'evidenza dei decreti e la tabella possono far sembrare il contrario: non sarà un caso che i due privilegi siano ancora attestati insieme in I.Iasos 51, l'ultimo decreto onorario a noi noto.

Altre eccezioni alla regola registrate nell'ottavo gruppo sono anch'esse soltanto apparenti. Il decreto SEG 41.929, ancora una volta per giudici stranieri, non elenca ad esempio né l'uno né l'altro privilegio non perché rinvii, in questo caso, la decisione a un momento successivo, ma perché, come si legge alla l. 21, αὐτοῖς (*scil.* ai giudici) [π]ολιτεία ὑπάρχει: la cittadinanza era già loro stata tributata in un'altra occasione e la concessione non poteva essere reiterata. E anche se non viene detto esplicitamente, ritengo che in questo stesso decreto la concessione del titolo di prosseno sia assente perché anch'esso, come di norma avviene in città, era stato attribuito insieme alla cittadinanza: i due privilegi erano, al più tardi dall'inizio del III secolo a. C., così routinariamente uniti che il conferimento di uno doveva comprendere anche l'altro. Il mancato cenno in questo contesto alla prossenia, rimasta per così dire coperta dall'informazione sulla cittadinanza, rivela anche, a mio avviso, l'evidente – e d'altra parte ovvia – superiorità della forza onorifica della πολιτεία rispetto alla prossenia stessa;⁴² a Iasos la maggiore importanza della cittadinanza è resa d'altra parte ancor più evidente dalla decisione, già ricordata, di dedicare ad essa una seduta assembleare specifica.

L'assenza di prossenia e cittadinanza in MADDOLI 2007, 20.B, ψήφισμα in onore del sacerdote di Zeus a Labraunda, si spiega in una maniera non molto diversa: come afferma il decreto stesso, in città era già presente uno ψήφισμα in onore dei suoi πρόγονοι (καὶ οἱ νεωποῖαι ἀναγραφάτωσαν τὸ ψήφισμα ἐπὶ τοῦ Ἀπολλωνίου [π]αρά τὸ τῶν προγόνων αὐτοῦ ψήφισμα): vista la frequenza con la quale gli Iasei estendevano agli ἔκγονοι gli onori che tributavano (si veda ancora la tabella), egli doveva ragionevolmente essere prosseno e cittadino

in un momento in cui i ritrovamenti epigrafici non consentivano ancora di comprendere i due diversi stadi (in realtà ipotizzati – v. p. 95 – ma di fatto esclusi da Crowther).

³⁸ I.Iasos 73, 29; 74, 27.

³⁹ Il rinvio è al mese di Afrodisione; nel corso del secondo quarto del III secolo a. C. a Iasos si stabilì infatti che soltanto nell'assemblea che aveva luogo in quel mese (nel sesto giorno, secondo le consuetudini cittadine) potesse essere deliberata la concessione della πολιτεία a forestieri: rinvio per questo a FABIANI in stampa a.

⁴⁰ BLÜMEL 2007, 2 II, 36–37. In realtà questa stessa tempistica deve essere supposta nella circostanza che portò alla promulgazione dei decreti per giudici stranieri SEG 41.932, 1–32 e SEG 41.930, 1–32: sono infatti due testi che risalgono al secondo momento e deliberano la concessione sia della cittadinanza che della prossenia.

⁴¹ L'unico altro esempio (il primo in verità) di decreto per giudici stranieri è SEG 38.1061 (quinto gruppo).

⁴² Lo stesso può essere affermato per Delo (HABICHT 2002, 16–17) e Eretria (KNOEPFLER 2001, 428).

‘ereditario’ di Iasos. Essendo già cittadino, il sacerdote viene onorato con l’offerta di una corona, che dunque anche a Iasos, come altrove, potrebbe profilarsi come un onore aggiuntivo, di livello talmente elevato da entrare in gioco quando la cittadinanza è stata già concessa.⁴³ Sulla questione si tornerà ancora più avanti.

Il confronto con lo ψήφισμα MADDOLI 2007, 20.B potrebbe far ipotizzare che anche il milesio Antenor Euanthridou, cui I.Iasos 36 conferisce lode e corona ma che non menziona cittadinanza e prossenia, fosse già – per meriti personali o ereditari – cittadino di Iasos.⁴⁴

Spiegate e pertanto accantonate come apparenti la maggior parte delle eccezioni alla concessione della cittadinanza presenti nell’ottavo gruppo, si constata come solamente nel primo gruppo (cui va aggiunto forse un caso nel secondo e il primo decreto integro del terzo) siano attestati ψηφίσματα completi nei quali la πολιτεία non viene tributata accanto alla prossenia. Se ne desume che fin verso la fine del IV secolo a. C. la cittadinanza, sia pure non gelosamente custodita, non fu tuttavia ancora ritenuta un onore da concedere automaticamente a qualunque benefattore straniero. Questa affermazione mantiene la sua validità anche se constatiamo che la πολιτεία viene riconosciuta già nel decreto più antico, il MADDOLI 2007, 1.1: il fatto che sia destinato a un personaggio di altissimo rilievo, Syennesis di Cilicia, giustifica il sospetto che in questo caso (e forse anche in MADDOLI 2007, 1.3) si fosse seguita una prassi non necessariamente consueta. La città sembra essere stata particolarmente poco generosa con l’elargizione della propria πολιτεία soprattutto in epoca ecatomnide: solo in quegli anni l’attribuzione di prossenia e cittadinanza si differenziano chiaramente, sebbene si abbia un caso in cui nessuno dei due privilegi è assegnato⁴⁵ e uno in cui entrambi vengono conferiti;⁴⁶ si preferì piuttosto far ricorso a riconoscimenti (v. oltre) che intendevano, attraverso concessioni molto concrete, offrire all’onorato condizioni paragonabili a quelle dei cittadini.

La cittadinanza manca infine nel decreto MADDOLI 2007, 20.A2 (metà circa del III secolo a. C.): all’efesio Mnesitheos vengono riconosciuti i titoli di prosseno e evergeta. Il decreto è, unico caso a Iasos, promulgato dalla sola βουλή. Una simile evenienza poteva verificarsi, tra l’altro, nel caso di rinnovo di concessioni già accordate dall’assemblea:⁴⁷ vi è pertanto da chiedersi se questo decreto non sia da intendere come una ripetizione e la conferma di una decisione in favore di un antenato risalente al IV secolo, quando, come si è visto, la cittadinanza non rappresentava ancora una concessione ovvia.

Nel loro dettato, i decreti conservano traccia del fatto che la concessione della cittadinanza non fu fin dall’inizio un riconoscimento abituale e che il primo nucleo dell’onore conferito fu costituito soltanto dalla prossenia (spesso unita al titolo di evergeta: ma v. oltre), al quale poteva essere aggiunta una concessione più preziosa, la πολιτεία. Tutti i decreti presentano infatti con costanza (le variabili sono minime e non intaccano la sostanza) la formulazione εἶναι αὐτὸν πρόξενον (καὶ εὐεργέτην) Ἰασέων· δεδόσθαι δὲ αὐτῷ καὶ πολιτείαν.⁴⁸ La seconda metà della clausola divenne una presenza praticamente fissa (v. oltre) a partire dalla fine del IV secolo a. C., ma si continuava evidentemente ancora a percepire la cittadinanza come un privilegio aggiunto.⁴⁹

⁴³ V. p.es. proprio MADDOLI 2007, 20.B. Si veda ancora oltre.

⁴⁴ L’esistenza di un decreto milesio di cittadinanza in favore di uno Iaseo (Milet I 3, 41, 4; esso precede di due anni lo stefaneforato di Antenor a Mileto: cf. Milet I 3, 124, 7 e 9) pressoché coevo allo ψήφισμα di Iasos in onore di Antenor rende impraticabile l’ipotesi che ad Antenor non fosse stata tributata la cittadinanza perché egli già godeva di un diritto di cittadinanza almeno potenziale grazie a un trattato di ἰσοπολιτεία. Mileto strinse infatti numerosi trattati di questo genere con ἀποικίαι come Olbia (Milet I 3, 136), Cizico (Milet I 3, 137), Kios (Milet I 3, 141): sulla parentela, e in particolare il rapporto metropoli-colonia, come presupposto per questo tipo di trattati v. Gawantka 1975, 93–113. Iasos poteva essere annoverata tra le ἀποικίαι milesie: Polyb. 16.12.2 presentava la città come una colonia originariamente argiva che, a causa di una sconfitta riportata nella guerra con i Cari, sarebbe stata rifondata dalla metropoli ionica; v. RAFFAELLI 1995; BIRASCHI 1999; BRESSON 2009, 110 s.

⁴⁵ SEG 36.982A.

⁴⁶ SEG 36.982C. Questo decreto offre la cittadinanza nella forma καὶ Ἰασ[σέ]α εἶναι ἐὰμ βόληται (ll. 10–11), unica a Iasos (ma cf. e.g. I.Erythrai 6); essa esprime con molta chiarezza ciò che continuò a essere vero anche in seguito, pure in formule apparentemente più nette: spettava all’onorato decidere se rendere o meno attiva la cittadinanza; MAREK 1984, 152–160; GAUTHIER 1985, 149–150; SAVALLI 1985, spec. 409–410. Per la procedura ad Atene v. spec. OSBORNE 1983, 155–183. Allo stesso ambito cronologico di SEG 36.982C risale anche il decreto I.Iasos 68, molto lacunoso: l’espressione προξένων γενομένων in esso contenuta sembra far pensare che all’onorato fosse stata in precedenza conferita la prossenia e che successivamente fosse stata deliberata una seconda serie di onori, purtroppo non tutti leggibili.

⁴⁷ RHODES 1972, 83 s.; GSCHNITZER 1973, 681; MADDOLI 2007, ad loc.

⁴⁸ Per una raccolta delle formule rinvio a FABIANI in stampa a. Unica eccezione I.Iasos 33.

⁴⁹ Cf. KNOEPFLER 2001, 50.

La πολιτεία è conferita da sola, senza prossenia, in due soli casi: I.Iasos 47 e 61, entrambi del terzo gruppo (fine IV – inizio III secolo a. C.). Non ne conosciamo le ragioni: si potrebbe pensare a personaggi cui il titolo di prosseni fosse giunto per via ereditaria (si è appena constatato come una generazione o due prima dell'epoca della loro promulgazione si preferisse attribuire quel titolo soltanto). Entrambi i decreti, peraltro, presentano altre peculiarità. Il Melesias Strombichou onorato in I.Iasos 47 è privo di etnico. Qualunque sia la ragione di questo *status* (esilio? città distrutta? altro?), è ragionevole supporre che si tratti di un apolide:⁵⁰ la mancanza di legami con una patria potrebbe in questo caso aver indotto gli Iasei a non concedergli la prossenia, anche se nel mondo greco non mancano attestazioni di apolidi cui essa viene tributata.⁵¹ Il decreto I.Iasos 61 aggiunge invece esplicitamente alla πολιτεία il raro privilegio della ἔγκτησις. Forse si potrebbe pensare che in questo caso la menzione esplicita del diritto di possedere beni immobili – in sé non necessaria perché il diritto era compreso fra quelli acquisiti con la cittadinanza (v. oltre) – fosse legata al desiderio, forse connesso a una necessità o una volontà concreta, di garantire con certezza all'onorato una dimora in città: se così fosse, anche in questo secondo caso potrebbe essere stata l'esistenza di un legame debole con la patria a far apparire inappropriato il titolo di prosseno.⁵²

2. PRIVILEGI PRESENTI SOLTANTO NEL PRIMO GRUPPO

Tra i riconoscimenti attestati soltanto nel primo gruppo di decreti – ovviamente il più antico: il nucleo principale è riconducibile a epoca ecatomnide – sono l'ισοτέλεια (vale a dire il privilegio di godere, in materia fiscale, delle stesse condizioni di un πολίτης: garantiva, per esempio, l'esenzione dal μετοίκιον),⁵³ lo stesso tipo di trattamento di un cittadino in caso di procedura giudiziaria (δίκας κατάπερ Ἰασεῦσιν)⁵⁴ e l'ἀσυλία come privilegio a sé stante.⁵⁵ Se il privilegio dell'ἀσυλία confluirà in seguito nella concessione di quello di εἰσπλους e ἔκπλους (la formula *standard* che lo conferisce recita infatti allora εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ εἰσπλουν καὶ ἔκπλουν καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐμ πολέμῳ ἀσυλεῖ καὶ ἀσπονδεῖ), gli altri due verranno completamente meno. I due privilegi che concernono la parità di trattamento fiscale e giudiziario rispetto ai πολῖται intendono assimilare la condizione dell'onorato a quella di un cittadino iaseo:⁵⁶ si noti in effetti che in nessuno degli ψηφίσματα in cui essi sono documentati viene concesso l'onore della πολιτεία. Poiché nei decreti di epoca successiva si accorda regolarmente la cittadinanza – che manca con sicurezza solamente in due casi (I.Iasos 54; MADDOLI 2007, 20.A2: per quest'ultimo si veda sopra) –, mi sembra ragionevole pensare che questi due privilegi non siano stati più concessi semplicemente perché compresi nei diritti inclusi nella cittadinanza.⁵⁷

Ἰσοτέλεια e δίκας κατάπερ Ἰασεῦσιν si accompagnano in due casi alla concessione di un ulteriore privilegio, molto raro a Iasos (quattro sole occorrenze, una delle quali già commentata), quello dell'ἔγκτησις, vale a dire il diritto di acquistare un bene immobile (terra e/o casa: in due testi leggiamo infatti ἔγκτησιν γῆς καὶ οἰκιῶν).⁵⁸ Nei due casi osservati nel primo gruppo, esso è elargito, come è evidente da quanto detto in prece-

⁵⁰ Per una riflessione sugli apolidi, sia pure con lo sguardo rivolto soprattutto al II secolo a. C., v. BASLEZ 1992.

⁵¹ Un esempio in KNOEPFLER 2001, 273, 2; 279–281. Sul fatto che si potesse essere prosseni anche senza risiedere in una città (senza riferimento alla mancanza di etnico) v. GSCHNITZER 1973, 670, 728–729. Anche MAREK 1984, 387–391 mette in guardia rispetto all'equazione titolo di prosseno = azione di ospitalità: il conferimento del titolo sarebbe stato un riconoscimento nei confronti delle azioni compiute dall'onorato nei confronti dei cittadini della πόλις che lo erogava, azioni che non dovevano necessariamente essere state compiute nella propria patria. Si veda anche GAUTHIER 1985, 147–149.

⁵² Così anche DELRIEUX 2005, 24.

⁵³ In SEG 36.982A, 3–4 il privilegio è definito proprio ἰσοτ[έ]λειαν; in SEG 36.982B, 9–10 si legge invece τέλεα τελεῖν καθόπερ Ἰασεῖ; stessa espressione, con minima variante, in SEG 36.983, 16–7. Sull'ισοτέλεια v. MAFFI 1973; RHODES 1998; NIKU 2002, spec. 43, 45–48; NIKU 2007, 24, 30–31, 89–100, 139–141. Ancora valutazioni, a partire dal caso di Eretria, in KNOEPFLER 2001, 56–60. Sulle formule usate ad Atene v. HENRY 1983, 246–249.

⁵⁴ SEG 36.982B, 8–9; SEG 36.983, 15–6. Cf. IG II² 237 = RHODES – OSBORNE 2003, n° 77, 26–27 (formula del tutto inconsueta ad Atene, dove ai prosseni si assicurava il diritto di presentare le proprie cause giudiziarie al polemarcho: v. HENRY 1983, 164–168).

⁵⁵ Sull'ἀσυλία (vale a dire la garanzia offerta dalla πόλις di tutelare l'inviolabilità dell'onorato rispetto ad azioni di rappresaglia contro la sua persona o i suoi bene da parte di concittadini), v. GAUTHIER 1972, 209–266; BRAVO 1980; RIGSBY 1996, 19–22, 30–33; DREHER 2003, 75–80; SCHMITT 2005c.

⁵⁶ La somma di una serie di diritti di questo genere definiva, secondo SZANTO 1892, 9, 15, 27–29, un Quasibürgerrecht.

⁵⁷ MAREK 1984, 150–160.

⁵⁸ Sull'ἔγκτησις in generale v. HENNIG 1994, spec. 305–337 (sui casi di Iasos 307); LÜCKE 2005. Per un confronto con il caso di Eretria v. KNOEPFLER 2001, 50–53. Sulle formule relative a questo privilegio ad Atene v. HENRY 1983, 204–223.

denza, a stranieri che non vengono nominati cittadini, e costituisce dunque evidentemente, come gli altri, un riconoscimento che serve a porre il beneficiario in una posizione simile a quella di un πολίτης. E in effetti il privilegio diventa rarissimo da quando la concessione della cittadinanza diviene consueta. Il decreto MADDOLI 2007, 15 è sfortunatamente troppo frammentario per poterne ricavare qualche informazione affidabile,⁵⁹ ma la formulazione offerta dal già menzionato decreto I.Iasos 61 è certamente interessante: καὶ δεδóσθαι αὐ[τῶι καὶ] ἐκγόνοις πολιτείαν καὶ ἔγκτησιν μετέ[χον]τ[ι] πάντων ὧν Ἰασεῖς μετέχουσιν. In questo testo il diritto di acquistare beni immobili, sia per il senso della formula che soprattutto per la posizione che il termine ἔγκτησιν occupa (nella forma più comune la clausola di cittadinanza recita semplicemente δεδóσθαι αὐτῶι πολιτείαν μετέχοντι πάντων ὧν Ἰασεῖς μετέχουσιν *vel similia*), appare come una delle forme in cui poteva essere declinata la concretezza del divenire πολίτης: si manifesta come uno degli elementi che costituivano i πάντα (che avranno assommato diritti e doveri) di cui partecipano i possibili neo-cittadini.⁶⁰ Il fatto che la cittadinanza fosse avvertita come un privilegio pluricomprendivo è fra l'altro dimostrato dal fatto che dall'inizio del III secolo si sentì il bisogno di completare la formula che la tributava nella forma δεδóσθαι δὲ αὐτῶι (καὶ) πολιτείαν μετέχοντι τῶν κοινῶν κατὰ τὸν νόμον oppure, con diverse varianti, δεδóσθαι δὲ καὶ πολιτείαν αὐτῶι μετέχοντι πάντων ὧν καὶ οἱ ἄλλοι πολῖται μετέχουσιν: l'onorato che avesse deciso di rendere effettiva la cittadinanza concessagli avrebbe poi goduto degli stessi diritti e doveri che i νόμοι stabilivano per gli altri πολῖται, questo il significato della formula.⁶¹ Dei κοινά facevano certamente parte l'ἔγκτησις, l'ἰσοτέλεια e lo stesso trattamento dei cittadini in caso di procedura giudiziaria, di cui infatti perdiamo le tracce (o quasi, nel caso del primo privilegio) parallelamente alla concessione pressoché sistematica della πολιτεία.

Ma se la formula presente in I.Iasos 61 rivela che l'ἔγκτησις era indubbiamente parte dei privilegi acquisiti con la cittadinanza, perché menzionarla esplicitamente? Una spiegazione plausibile potrebbe essere la seguente: la città, per ragioni che ci sfuggono, aveva inteso garantire al destinatario del decreto il diritto di possedere terra e casa, e dunque di stabilirsi nel suo territorio con parità di trattamento rispetto ai cittadini, anche nel caso in cui egli non avesse voluto rendere attivo il suo diritto alla cittadinanza (non mi pare infatti che il testo possa essere inteso altrimenti: si sarebbe potuto scrivere ἔγκτησιν καὶ πολιτείαν μετέ[χον]τ[ι] πάντων ὧν Ἰασεῖς μετέχουσιν, ma non è stato fatto; si noti anche che la formula dice πάντων ὧν Ἰασεῖς e non πάντων ὧν ἄλλοι πολῖται μετέχουσιν). Come abbiamo visto poc'anzi, I.Iasos 61 è d'altra parte uno dei due soli decreti che a Iasos conferiscono la cittadinanza senza la prossenia: una possibilità è, come si ipotizzava sopra, che l'onorato fosse già prosseno ereditario; o forse egli non aveva un legame forte con la patria e il δῆμος di Iasos desiderava mostrarglisi in tutto e per tutto disponibile all'accoglienza, lasciando alla sua discrezione la scelta di come comportarsi concretamente. Che poi, nel rituale di cortesia che questo testo sembra adombrare, l'onorato potesse permettersi di rifiutare l'offerta di dichiararsi cittadino di Iasos, è cosa verosimilmente improbabile.

3. ULTERIORI ONORI E PRIVILEGI FREQUENTAMENTE CONCESSI

A partire dalla fine del IV secolo a. C., come abbiamo visto, la coppia minima di privilegi offerta da Iasos agli stranieri fu in genere rappresentata dal conferimento di prossenia e cittadinanza (anche se quest'ultima aveva un carattere aggiuntivo), più spesso attribuita anche ai discendenti.

Sebbene non costituisca una distinzione in quanto tale, il formulario di Iasos evidenzia infatti come nella città fu una prassi comune – e d'altra parte ovunque diffusa⁶² – che conobbe solo occasionali eccezioni, quella di estendere i privilegi deliberati (ma non gli onori, riservati invece rigorosamente all'individuo cui il decreto era destinato) anche ai discendenti, in un atto di fiducia verso il benefattore straniero premiato.⁶³ Questa con-

⁵⁹ La sua ampiezza rende tuttavia probabile che esso conferisse anche la πολιτεία.

⁶⁰ Così anche HABICHT 2002, 29–30 a proposito di Samo e Efeso. DELRIEUX 2005, 24, pensa invece che questo decreto dimostri che la ἔγκτησις non fosse compresa tra i diritti connessi alla cittadinanza: l'attribuzione necessitava di essere specificata.

⁶¹ V. Savalli 1985, 414–419. Dem. 23.65 dice: ἡμεῖς, ὃ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Χαρίδημον ἐποιησάμεθα πολίτην, καὶ διὰ τῆς δωρεῖας ταύτης μετεδώκαμεν αὐτῷ καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ νομίμων καὶ πάντων ὅσων περ αὐτοῖς μέτεστιν ἡμῖν.

⁶² QUASS 1993, 35–42, con lo sguardo rivolto anche alle evoluzioni successive (su questo v. anche GAUTHIER 1985, 13–14, 56–75).

⁶³ L'ereditarietà riguarda talora solo una parte dei privilegi concessi (v. e.g. I.Iasos 61, 2–8) talora l'intero gruppo (v. e.g. I.Iasos 62, 8–9).

suetudine trova probabilmente una spiegazione nelle radici più antiche della prossenia, che affondano nella *ξενία*, un'istituzione privata che univa due persone in un rapporto reciproco così stretto, quasi parentale, da poter essere trasmesso per via ereditaria.⁶⁴

Si noti tuttavia che nell'ottavo gruppo l'ampliamento degli onori ai discendenti è ormai presente in pochissimi testi e non è mai indicato in quelli per giudici stranieri.

Accanto a cittadinanza e prossenia, la πόλις di Iasos ebbe l'abitudine di concedere con una certa frequenza anche altri onori e privilegi, che vennero conferiti – con qualche oscillazione alla quale occorrerà prestare attenzione – per un lungo periodo. Tra gli onori vi è il titolo di evergeta, tra i privilegi quello della προεδρία. Accanto a questi sono poi documentati, con un'estensione temporale di qualche decennio più breve, i privilegi dell'ἀτέλεια e dell'εἰσπλους-ἐκπλους.

Come in tutto il mondo greco, anche a Iasos fu assai spesso conferito ai benefattori il titolo di εὐεργέτης, che, come è noto, in epoca alto-ellenistica era attribuito solamente a stranieri e mai a cittadini.⁶⁵ Quando presente, il titolo di εὐεργέτης si accompagna sempre – con una sola eccezione sicura nel primo gruppo – a quello di prosseno,⁶⁶ mentre capita relativamente spesso che il titolo di prosseno sia tributato senza quello di εὐεργέτης. Oltre a essere assegnato, come accade più spesso, quale titolo onorario, il termine può talora essere usato, soprattutto nei testi più antichi, per motivare gli onori.⁶⁷ L'impiego del titolo di εὐεργέτης sembra aver conosciuto fasi alterne: è già attestato nei decreti più antichi, manca invece in due testi del secondo gruppo e nei primi del terzo (dunque nella parte finale del IV secolo a. C.). Fino alla metà circa del III secolo a. C. è poi impiegato con una certa costanza, sia pur con qualche occasionale lacuna. Volendo dare un senso all'evidenza, pare di doverne dedurre che esso non fosse automaticamente tributato con la nomina a prosseno, ma che costituisse un onore suppletivo. Diventa infine estremamente raro nell'ottavo gruppo; più in particolare, manca sempre nei decreti per giudici stranieri di entrambi i momenti, mentre è ancora presente, sia pure senza costanza, negli ψηφίσματα per privati cittadini. Difficile spiegare questa improvvisa, marcata, ma non sistematica assenza. Poiché tuttavia l'ottavo gruppo si distingue dagli altri per molteplici aspetti, tenterò più avanti di proporre una spiegazione complessiva di queste peculiarità.

A partire dal terzo fino al sesto gruppo, vale a dire dalla fine del IV secolo sino alla metà circa del III secolo a. C., al gruppo dei tre privilegi/onori più frequenti, costituito da cittadinanza, prossenia, titolo di evergeta (con diritto di ereditarietà), si aggiungono molto spesso i tre privilegi della προεδρία, dell'εἰσπλους-ἐκπλους e dell'ἀτέλεια. Nel periodo indicato le due terne, la principale e la secondaria, vengono a comporre una vera e proprio "sestina" di onori-privilegi, per di più ereditaria, che rappresenta – con qualche sporadica eccezione (a volte sono sempre presenti solo due dei tre aggiuntivi) – il livello massimo di onori che la città possa elargire. Nessuno di questi tre privilegi della terna secondaria doveva essere sottinteso o compreso nell'attribuzione della cittadinanza o della prossenia. A suggerirlo non è solamente il fatto che questi privilegi vengano enumerati, e che se ne sottolinei il cumulo attraverso l'uso dei καὶ ripetuti,⁶⁸ ma anche, in modo molto evidente, il confronto tra decreti promulgati nello stesso giorno, che tributano privilegi diversi, evidentemente sulla base di una precisa volontà della città di onorare con certe modalità e non altre. I.Iasos 37 concede ad esempio l'intera sestina, con diritto di ereditarietà; il contemporaneo I.Iasos 53 concede solamente la terna principale; in MADDOLI 2007, 12.B, promulgato nello stesso semestre (forse non nello stesso mese),⁶⁹ troviamo soltanto prossenia e cittadinanza. I.Iasos 50 e MADDOLI 2007, 17 tributano nello stesso giorno a due cittadini di Theangela prosse-

⁶⁴ GSCHNITZER 1973, 632, ma soprattutto HERMAN 1987, spec. 130–142 (parla di "quasi-kinship relationship"), che ripropone con vigore l'interpretazione tradizionale dell'origine della prossenia dalla *ξενία* contro la diversa posizione assunta da MAREK 1984, 387; v. anche SCHMITT 1988, 538.

⁶⁵ GAUTHIER 1985, 16–24.

⁶⁶ SEG 36.982A. Sul legame tra prossenia e titolo di εὐεργέτης, molto frequente ma non necessariamente automatico, v. in generale GSCHNITZER 1973, 686–687; GAUTHIER 1985, 16–24, 35. Ad Atene i titoli possono essere presenti insieme o, meno di frequente, separatamente: HENRY 1983, 116–162. A Eretria i due titoli procedono in pratica sempre di pari passo; può mancare raramente quello di εὐεργέτης: KNOEPFLER 2001, 67 n. 250, 136 n. 182, 426–427.

⁶⁷ Ciò accade in SEG 36.982A, 1–2 (εὐε[ργέτη] ἰόντι); SEG 36, 982 C, 6–7 (ἐπ' εὐε[ρ]γεσί[η] τῆς πόλεως τῆς Ἰασέων); MADDOLI 2007, 1.1, 5 (φίλῳι καὶ εὐεργέτ[η]); su questo v. già GAUTHIER 1985, 10, 15–18.

⁶⁸ V. e.g. I.Iasos 37, 8–11: δεδόσθαι δὲ αὐτοῖσι καὶ πολιτείαν καὶ ἀτέλειαν πάντων ὧν ἡ πόλις κυρία ἐστὶν καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσιν καὶ εἰσπλουν καὶ ἐκπλουν καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐμ πολέμῳ ἀσυλεῖ καὶ ἀσπονδεῖ.

⁶⁹ Cf. MADDOLI 2007, 268 (commento).

nia, il titolo di evergeta e la cittadinanza (ereditari); promulgato in quella stessa seduta, SEG 38.1061 onora un folto gruppo di giudici stranieri (si tratta del più antico decreto iaseo di questo genere che conosciamo) con gli stessi privilegi, ma aggiunge la *προεδρία*, l'*εἰσπλους-ἐκπλους* e la pubblica lode (su cui v. oltre).⁷⁰ *Προεδρία*, *εἰσπλους-ἐκπλους*, *ἀτέλεια* rappresentavano pertanto onori suppletivi, assegnati ogni volta sulla base di una scelta volontaria e consapevole della πόλις.

Scendendo nel dettaglio, la tabella mostra che la *προεδρία*, vale a dire il diritto di disporre di un seggio d'onore per assistere dalla prima fila allo svolgimento degli spettacoli allestiti in città, fu tra i privilegi più antichi e duraturi.⁷¹ La sua presenza è abbastanza costante (figura nel 40% dei decreti con liste di privilegi e onori, complete o incomplete): nel secondo gruppo è tuttavia del tutto assente, mentre dal terzo è attestata spesso. Fatta eccezione per i decreti di epoca ecatomnide e per I.Iasos 54 – nei quali, come si è visto, manca la *πολιτεία* –, la *προεδρία*, quando conferita, viene normalmente attribuita accanto alla “coppia minima” *prossenia* e *cittadinanza*. La concessione di un seggio d'onore diviene una prassi più rara nell'ottavo gruppo, che evidenzia una diffusa contrazione anche di altri privilegi. Tuttavia non scompare: persiste ad esempio in alcuni dei decreti per giudici stranieri per gli onori immediati (e pertanto è ovviamente assente da quelli per la concessione della cittadinanza: la diminuzione dell'attribuzione di questo privilegio è pertanto meno consistente di quanto la tabella non faccia sembrare); la presenza della *προεδρία* in questi *ψηφίσματα*, tra i più ricchi di onori, rivela che essa era sentita come un privilegio molto prestigioso. È soltanto nell'ottavo gruppo (e in un caso del primo⁷²) che essa non si accompagna ad almeno uno degli altri due privilegi supplementari cui è sempre connessa.

L'assemblea iasea deliberò molto a lungo e piuttosto spesso anche il privilegio dell'*εἰσπλους-ἐκπλους*, vale a dire il diritto di entrare ed uscire indisturbati dal porto di Iasos sia in tempo di pace che in tempo di guerra;⁷³ oltre a ciò, la comunità erogante garantiva all'onorato e ai suoi beni libertà di movimento, protezione e immunità anche nel caso in cui la πόλις di origine si fosse trovata *ἐν σύλοις* con quella iasea (*ἀσυλεί*)⁷⁴ e anche nel caso in cui, in presenza di un conflitto, non fossero state stipulate tregue tra la sua città e quella che lo onorava (*ἀσπονδεί*).⁷⁵ Tale concessione (garantita nel 38,6% dei decreti che conservano la decisione) doveva risultare particolarmente gradita ai mercanti cui consentiva maggior libertà di movimento e ai quali assicurava protezione all'interno del porto, in particolare nel momento, cruciale, dell'imbarco e dello sbarco dei beni, quando potevano essere fatti valere dalla città e dai singoli eventuali diritti di rappresaglia.⁷⁶ La formula includeva dunque la concessione dell'*ἀσυλία*, che non a caso, come si è visto, viene meno come privilegio a sé stante. Sia pur non concesso in modo sistematico, l'*εἰσπλους-ἐκπλους* si affianca con una certa frequenza, fatta eccezione per i decreti di età ecatomnide e I.Iasos 54, al riconoscimento della coppia *prossenia* e *cittadinanza*. Quando presente, si accompagna regolarmente alla *προεδρία* e molto spesso all'*ἀτέλεια*. Intorno alla metà del III secolo a. C. l'*εἰσπλους-ἐκπλους* è attribuito a un nutrito gruppo di giudici stranieri (SEG 38.1061): non è invece più attestato nell'ottavo gruppo, che contiene molti decreti per corti dicastiche forestiere; manca tuttavia anche negli altri decreti di quello stesso gruppo. Si tenterà più avanti di interpretare questo dato.

Una vita un po' meno lunga ebbe invece, a quanto pare, il privilegio dell'*ἀτέλεια*, concessa con una certa frequenza, inferiore tuttavia a quella della *προεδρία* e dell'*εἰσπλους-ἐκπλους* (24% dei decreti). L'*ἀτέλεια* esentava, in tutto o in parte, dal pagamento di tasse, probabilmente soprattutto quelle legate all'importazione e all'esportazione di merci.⁷⁷ L'attribuzione di questo privilegio comportava pertanto un mancato introito per

⁷⁰ Per il testo rinvio a FABIANI in stampa a: alla l. 9 deve essere certamente integrata la *προεδρία*.

⁷¹ La formula che la conferiva, come ho messo in evidenza altrove, conobbe uno sviluppo nel corso del tempo, dalla forma più semplice [(εἶναι δ' αὐτῷ) καὶ προεδρίην] fino a forme via via un poco più complesse [(εἶναι δὲ αὐτῷ) καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσι, ποί (εἶναι δὲ αὐτῷ) καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσι πᾶσιν], fino a quella, documentata nei decreti per giudici stranieri, che recita εἶναι δὲ αὐτοῖς προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσιν οὓς ἡ πόλις τίθησιν]. Sulla *προεδρία* nei teatri di Atene v. MAAS 1972; PICKARD-CAMBRIDGE 1988, 268–270.

⁷² SEG 36.982B.

⁷³ In un decreto (SEG 36.982A) questo stesso riconoscimento è attestato nella forma *εἰσαγωγή* ed *ἐξαγωγή*, che offriva evidentemente le stesse garanzie, ma era più focalizzata sulla protezione dei beni che non delle persone in movimento: per questa conclusione rinvio a FABIANI in stampa a.

⁷⁴ È noto infatti che il diritto di rappresaglia era contemplato nell'ambito della relazioni interstatali greche. Sull'*ἀσυλία* v. sopra.

⁷⁵ Per una riflessione su questo avverbio v. BALTRUSCH 1994, 99–104.

⁷⁶ KNOEPFLER 2001, 48–50; MIGEOTTE 2003, 141.

⁷⁷ Così era ad esempio ad Atene: MACDOWELL 2004, spec. 129. V. anche SUGLIANO 2001, 300. A beneficiare delle esenzioni dovevano infatti essere spesso i mercanti: MIGEOTTE 2003, 142–143. Sulle formule di conferimento dell'*ἀτέλεια* ad Atene v. HENRY 1983, 241–246.

la città; la decisione di esentare gli onorati sarà dunque stata presa soltanto qualora le condizioni finanziarie generali lo avessero permesso, anche se non era scontato che l'onorato avrebbe poi reso davvero operativo il privilegio riconosciutogli.⁷⁸ Se ne desume che l'ἀτέλεια veniva accordata probabilmente soltanto quando si desiderasse davvero desiderato sottolineare un grande merito: in effetti si tratta di un privilegio un po' più raro degli altri due qui in esame. La città poteva ovviamente concedere l'esenzione soltanto dai τέλη che rientravano nelle proprie competenze, come dimostra l'uso, sistematico a partire dalla fine del IV – inizio del III secolo a. C., della formula δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ ἀτέλειαν ὧν ἡ πόλις κυρία ἐστί.⁷⁹ A differenza di προεδρία e εἰσπλοῦς-ἐκπλοῦς, l'ἀτέλεια non è più testimoniata già dal settimo gruppo; forse il venire meno di questo privilegio intorno alla metà del III secolo a. C. può essere messo in relazione con l'esistenza di difficoltà economiche per la città. Paiono suggerirlo diversi indizi: come ho constatato altrove, in questo stesso torno di tempo capita più spesso che la stefaneforia sia affidata al dio Apollo e non a mortali (si faticava cioè a trovare cittadini disposti ad assumersi questa carica essenzialmente liturgica) e, di lì a poco, a cominciare dall'ottavo gruppo, l'avvio della prassi di inserire nei decreti clausole finanziarie che prevedessero quali dovessero essere i fondi con i quali pagare le spese connesse agli onori, prassi assai ragionevolmente da collegare a uno sforzo di dare ordine e razionalità, e dunque migliorare, la situazione finanziaria cittadina.⁸⁰

4. PRIVILEGI E ONORI EPISODICI

Tra i privilegi che a Iasos conoscono applicazioni soltanto occasionali è quello dell'ἐπιμέλεια (due attestazioni⁸¹), altrove molto diffuso; decretandolo, le assemblee cittadine incaricavano precisi collegi magistratuali di prendersi cura dell'onorato nel tempo della sua permanenza in città e di proteggerlo da potenziali situazioni spiacevoli, in genere non specificate.⁸² Investiti di tale ruolo sono a Iasos gli ἄρχοντες; poiché il compito doveva essere assegnato in modo univoco, in questo contesto il termine ἄρχοντες dovrà essere inteso non, come talora accade, in senso generico, ma specifico, dovrà cioè fare riferimento alla magistratura iasea identificata con questo nome.⁸³ Dal momento che questa formula compare in due decreti particolarmente ricchi di onori e privilegi rispetto all'epoca in cui sono promulgati (quarto e quinto gruppo, prima metà del III secolo a.C.), vale a dire in ψηφίσματα che offrono quella sestina di onori (v. sopra) che fino al 250 a. C. rappresenta il gruppo di riconoscimenti più ampio che potesse essere decretato, l'ἐπιμέλεια dovrà essere considerata un onore eccezionale e aggiuntivo, particolarmente distintivo, che doveva segnalare un livello di omaggio assai elevato.

Inusuale a Iasos è anche l'indicazione esplicita di inserire l'onorato in una φυλή o, occasionalmente, in una πατριά: quattro sono le occorrenze totali.⁸⁴ È particolarmente difficile comprendere il valore della formula. Ignoriamo, infatti, se espliciti casualmente una prassi comunque applicata e ovvia o se emerga invece in decreti particolari a segnalare un dato non scontato, e dunque peculiare e distintivo. La domanda sottintesa è, insomma, se a Iasos chiunque fosse insignito della cittadinanza venisse automaticamente inserito nelle suddivisioni civiche già al momento della promulgazione del decreto che la erogava⁸⁵ oppure se, quando non esplicitamente indicato, a ciò dovesse provvedere autonomamente il destinatario dell'onore che fosse stato interessato a rendere effettivo il proprio diritto.⁸⁶ Di fatto, a Iasos questa indicazione è documentata in tre de-

⁷⁸ MAREK 1984, 157–160.

⁷⁹ La città era evidentemente sottoposta alla riscossione di tasse regali: si veda MA 2000, 154–155; CHANDEZON 2003, 327–330. Sul rapporto tra comunità locali e fiscalità regia (nei domini seleucidi) v. CAPDETREY 2007, 395–422. Nei decreti più antichi la formula recita δεδόσθαι δὲ αὐτῶι καὶ ἀτέλειαν.

⁸⁰ FABIANI 2012, 156; FABIANI in stampa a.

⁸¹ MADDOLI 2007, 18.1, 9–10; I.Iasos 58+44 (per cui v. FABIANI 2007, 380), 16–17.

⁸² Per la presenza di questa formula ad Atene v. HENRY 1983, 171–181; ad Eretria, KNOEPFLER 2001, 150, 255–256.

⁸³ Su questi magistrati e sull'oscillazione tra senso generico e specifico del termine ἄρχοντες in questa ed altre formule non dissimili v. FABIANI 2010, 467–469.

⁸⁴ Solo φυλή: MADDOLI 2007, 4, 8–10 e I.Iasos 51, 29–30. Φυλή e πατριά: I.Iasos 47, 4 e MADDOLI 2007, 18.1, 7. Sulla procedura v. soprattutto SAVALLI 1985, spec. 387–396. Sulle φυλαί di Iasos v. FABIANI 2010, 477–480.

⁸⁵ Questa è l'idea sottintesa in SAVALLI 1985, 387 n. 2: l'esistenza, per quanto altalenante, dell'informazione, lascerebbe presupporre che la procedura avesse luogo sempre.

⁸⁶ Così avveniva ad Atene: v. SAVALLI 1985, 392 e soprattutto OSBORNE 1983, 171–173.

creti tutti particolarmente ricchi di concessioni⁸⁷ e in uno in cui l'onorato è indicato senza etnico e non viene nominato prosseno (I.Iasos 47, v. già sopra), e che dunque potrebbe essere stato un personaggio di cui era nota l'intenzione di servirsi davvero dell'opportunità di essere cittadino iaseo. Tutto ciò lascia pensare, a me pare, che l'inserimento nelle suddivisioni civiche non fosse a Iasos una procedura scontata, ma che venisse esplicitamente segnalata per mostrare all'onorato la concreta intenzione e l'effettivo desiderio di averlo tra i propri cittadini, e dunque per offrire un onore di grado maggiore: la cittadinanza sarebbe stata da subito effettiva a pieno titolo; all'onorato restava comunque la libertà di lasciare che l'operazione restasse lettera morta.⁸⁸ A confermarlo il dettato del decreto I.Iasos 51, il quale, alle ll. 27-30, stabilisce: *δεδοσθαι δὲ αὐτῶι καὶ πολιτείαν [μετέ]χοντι πάντων ὧν καὶ τοῖς ἄλλοις πολίταις μέτεστι· ἐπικληρῶσαι δὲ αὐτὸν καὶ ἐπὶ φυλὴν ἐν τοῖς ἐννόμοις χρόνοις*: l'iscrizione nella tribù, che deve aver luogo in tempi stabiliti dalla legge, è un elemento aggiuntivo e non ovvio.⁸⁹

L'accesso privilegiato (a Iasos chiamato *ἔφοδος* e non *πρόσδοος*⁹⁰) al consiglio e all'assemblea subito dopo la trattazione delle questioni sacre è un riconoscimento deliberato a Iasos più raramente che in altre πόλεις. Prima della metà del III secolo viene accordato in un solo decreto, appartenente al quinto gruppo, in favore di un personaggio di Arados cui vengono tributati onori particolarmente abbondanti (la già ricordata sestina e l'*ἔπαινος*, su cui v. oltre) e inconsueti: vi si aggiunge infatti anche la rara *ἐπιμέλεια*. L'eccezionalità del privilegio e la sua presenza in un decreto del genere ci dicono che l'*ἔφοδος* doveva essere ritenuto particolarmente distintivo e prestigioso, e dunque riservato a personaggi di altissima caratura:⁹¹ non a caso esso ritorna in seguito con una certa frequenza nell'ottavo gruppo, tra i numerosi e importanti privilegi offerti ai giudici stranieri nei decreti per gli onori immediati.⁹²

Un onore che, come il precedente, conosce applicazioni episodiche fino al settimo gruppo compreso, ma che è già attestato nel decreto più antico, è quello dell'invio di ambasciatori (uno oppure due) nella patria dell'onorato per annunciare ufficialmente alla comunità di origine del benefattore l'attribuzione degli onori.⁹³ Prima della metà del III secolo a. C. tale invio è testimoniato soltanto in due occasioni;⁹⁴ nell'ottavo gruppo è invece documentato almeno sei volte, quattro delle quali negli *ψηφίσματα* per gli onori immediati ai giudici stranieri.⁹⁵ L'onore in questione comportava evidentemente un costo elevato per la città, che doveva provvedere alle spese di viaggio dello/degli ambasciatore/i, proporzionali alla distanza da coprire,⁹⁶ a meno che essi, come è noto per epoche più tarde, non si fossero offerti di pagare quelle spese di tasca propria.⁹⁷ Habicht ritiene che l'annuncio degli onori ai benefattori stranieri tramite ambasciatori fosse una prassi sostanzialmente abituale anche quando essa non viene esplicitamente ricordata nella versione del decreto destinata alla pubblicazione; non mi pare però che, almeno a Iasos, questa ipotesi possa esser sostenuta. Se un decreto ancora estremamente

⁸⁷ I.Iasos 51, 29–30 (decreto per privati con il maggior numero di onori documentati); MADDOLI 2007, 4, 8–10; *ibid.*, 18.1, 7 (in cui figura l'*ἐπιμέλεια*).

⁸⁸ SAVALLI 1985, 387–392 (cittadinanza offerta a pieno titolo); 411 (l'onorato poteva lasciare che la concessione rimanesse lettera morta); 427 e 431 (solo la residenza, e non l'iscrizione nelle suddivisioni civiche, rendeva effettiva la cittadinanza).

⁸⁹ Lo stesso senso è in MADDOLI 2007, 4, 8–10. Meno evidente in I.Iasos 47, 4, l'informazione è assente da MADDOLI 2007, 18.1, 7, che preferisce mettere l'accento sulla libera scelta della suddivisione civica da parte dell'onorato.

⁹⁰ Così è definito, solo per fare degli esempi, a Atene, Amorgo, Delo, Eretria e in molti altri luoghi. La forma *ἔφοδος*, meno frequente, è documentata soprattutto in Asia Minore: la si trova, tra le altre località, a Samo, Mileto, Mylasa, Priene, Efeso.

⁹¹ V. KNOEPFLER 2001, 40 n. 87.

⁹² εἶναι δὲ αὐτοῖς καὶ ἔφοδον ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὴν ἐκκλησίαν πρῶτοις μετὰ τὰ ἱερά: v. I.Iasos 58+44, 13–14; I.Iasos 73, 29–30; 74, 25–26; SEG 41.929, 23; BLÜMEL 2007, 2 II, 27–28.

⁹³ Un ambasciatore: SEG 41.929, 36; SEG 41.931, 58; BLÜMEL 2007, 2 II, 41. Due ambasciatori: I.Iasos 70, 3–4; 73, 37; 74, 34; MADDOLI 2007, 20.B, 22–23. Incerto il numero in MADDOLI 2007, 1.1, 6: si tratta in ogni caso di più di una persona.

⁹⁴ MADDOLI 2007, 1.1, 6; I.Iasos 70, 3–5.

⁹⁵ MADDOLI 2007, 20.B, 9–13; I.Iasos 51, 34–42. Nei decreti per giudici stranieri: I.Iasos 73, 30–32; I.Iasos 74, 27–30; SEG 41.929, 23–25; BLÜMEL 2007, 2 II, 28–31. Le formule, non identiche, ricordano soprattutto la selezione dell'/degli ambasciatore/i e il loro compito. V. e.g. SEG 41.929, 23–25: ἐλέσθαι δὲ καὶ πρεσβευτήν, ὅστις ἀφικόμενος εἰς ... τό τε ψήφισμα καὶ τοὺς στεφάνους ἀποδώσει καὶ παρακαλεῖ αὐτοὺς τὴν αὐτὴν αἴρεσιν ἔχειν πρὸς τὸν δῆμον.

⁹⁶ Le città pagavano anche indennità agli ambasciatori per il loro impegno: in IG XII 4, 1, 56, 27–30 (Cos) si legge infatti τοῖ δ]ὲ ταμίαι τελεσάντω [αὐτῶ]ι τό τε ἐς τὸ [ν σ]τέφανον ἀργύριον [καὶ μ]ισθὸν καὶ ἐς π[ο]ρεῖον τὸ τεταγμέ[νον].

⁹⁷ QUASS 1993, 168–176; I.Iasos 87, 4–6; 113, 3–6. Già verso la fine del II secolo a. C., tra i meriti riconosciuti a Moschion Kydimou vi è quello di non aver accettato il denaro che il popolo gli aveva destinato per le sue numerose ambascerie e le ἀποδημίας in veste di θεωρός: I.Priene 108, 159–174.

parco di parole come MADDOLI 2007, 1.1 fa esplicita menzione dell'invio di *πρεσβευταί*, è perché esso doveva essere inteso come un onore aggiuntivo, e molto prestigioso, tanto più che in quel caso abbiamo a che fare con riconoscimenti destinati a un re, Syennesis di Cilicia. Lo sforzo economico richiesto dalla decisione mi sembra rappresenti un'ulteriore ragione per non considerare l'invio di ambasciatori un riconoscimento routinario e tanto ovvio da non dover essere espresso nel testo. Esso era piuttosto una vera rarità; la sua presenza segnala un grado di onore molto elevato, il più alto raggiungibile: non per niente figura in un decreto in favore di un sovrano. In I.Iasos 70, databile all'inizio del III secolo a. C., la nomina di un ambasciatore si collega alla consegna di una corona; lo stesso accade in MADDOLI 2007, 20.B e nei decreti per giudici stranieri.⁹⁸

Anche se i decreti onorari non ne fanno menzione, sappiamo tuttavia che in casi davvero eccezionali la città poteva offrire un ulteriore onore particolarmente significativo: la dedica di statue. Alcuni anni orsono gli archeologi italiani che allora lavoravano sotto la guida di Fede Berti hanno rinvenuto a Iasos un blocco appartenente a una base monumentale composta di più elementi che reca inciso un epigramma in onore di un membro della famiglia ecatomnide, probabilmente Ada, la moglie di Idrieo; nella parte superiore essa presenta un incasso per l'appoggio di una statua bronzea di dimensioni al vero. Di questa base Massimo NAFISSI e chi scrive hanno rintracciato un secondo elemento presso il Museo Archeologico di Istanbul; su di esso poggiava la statua di colei che oggi possiamo affermare essere la moglie di Ecatomno, Aba Hyssaldomou.⁹⁹ Se ne è potuto dedurre che negli anni in cui Ada governava da sola la Caria, gli Iasei avevano dedicato agli Ecatomnidi un monumento familiare sul quale dovevano essere rappresentati, insieme alla donna, quanto meno suo marito Idrieo, la madre Aba e il padre Ecatomno. L'offerta del monumento, delle statue e dell'epigramma erano ovviamente state il frutto di un decreto, non conservato, che doveva aver stabilito in quale modo celebrare Ada, a quel tempo satrapo, e la sua famiglia, benefattori della città: il breve testo poetico celebra infatti con solennità le evergesie di tutta la famiglia e della donna in particolare. Già dal IV secolo *μέγιστα τιμαί* per grandi benefattori potevano dunque essere celebrate a Iasos erigendo *εἰκόνας χαλκᾶς*.¹⁰⁰ Offerte di statue non ci sono poi nuovamente attestate, nel caso di evergeti forestieri, prima dell'epoca imperiale, quando sono riservate solamente a imperatori, membri della famiglia imperiale o personaggi di rango elevato nell'amministrazione dell'impero romano. Anche nel caso di cittadini, sebbene la datazione di questa intera categoria documentaria sia ancora molto incerta, non sembra che si conoscano esempi certi dell'offerta pubblica di *εἰκόνες* prima del I secolo a. C.

I riconoscimenti sporadici appaiono dunque tutti come degli omaggi particolarmente ricercati: la loro rarità è frutto del prestigio ad essi connesso.

5. ONORI CHE ENTRANO IN USO SOLO CON IL TEMPO

Vi sono alcuni onori – ma nessun privilegio – che divengono usuali solo nel corso del tempo. Due tra questi, l'*ἔπαινος* e la corona, fanno il loro ingresso nei decreti iasei già prima dell'ottavo gruppo; altri invece sono presenti soltanto in quest'ultimo raggruppamento.

L'*ἔπαινος*¹⁰¹ consisteva in una proclamazione di pubblica lode che aveva luogo nel corso di una qualche importante manifestazione cittadina nel teatro e/o nell'ambito di festività religiose; in quell'occasione venivano proclamati davanti a tutta la *πόλις* i meriti dell'onorato. I tempi verbali adoperati nell'elencare questo onore (l'infinito perfetto *ἐπηνήσθαι* e l'infinito aoristo *ἐπαίνεσαι*) fanno pensare, in assenza di altre indicazioni temporali, a proclamazioni *una tantum* e non ripetute annualmente: mancano in ogni caso indicazioni esplicite in questo senso. L'*ἔπαινος* fa la sua comparsa soltanto a partire dal terzo gruppo, dall'estrema fine del IV secolo

⁹⁸ HABICHT 2002, 18; alla n. 27 lo studioso ritiene tuttavia possibile che a volte i decreti venissero consegnati durante la presenza in città dei destinatari degli onori; quest'idea mi sembra assolutamente ragionevole e mi pare opportuno pensare che proprio questa fosse la procedura adottata nelle circostanze in cui i decreti non dicono esplicitamente qualcosa di diverso.

⁹⁹ Sul monumento v. FABIANI et al. 2010 e MASTURZO – NAFISSI in stampa. Sull'identificazione della dedicataria del monumento v. MASTURZO – NAFISSI in stampa e NAFISSI in stampa, contributi che offrono una nuova interpretazione rispetto a NAFISSI 2013. Per la contestualizzazione storica della relazione tra Iasos e gli Ecatomnidi v. FABIANI 2013 e FABIANI in stampa b.

¹⁰⁰ GAUTHIER 1985, 45; sulle *μέγιστα τιμαί* ad Atene *ibid.* 77–128.

¹⁰¹ GUARDUCCI 1969, 20–21; McLEAN 2002, 234.

a.C.¹⁰² Da quel momento in poi è presente con molta costanza: fa sempre parte integrante del pacchetto di onori riservati ai personaggi di maggiore livello, quelli cui sono dedicati decreti più ricchi di concessioni e, quando presente, occupa invariabilmente il primo posto nell'elenco dei riconoscimenti accordati. Quanto all'ottavo gruppo, non manca mai nei decreti per giudici stranieri per gli onori immediati, nei quali viene anzi esteso anche al δῆμος di provenienza della corte e, occasionalmente, al segretario. Nei decreti per privati si trova soltanto in due casi, sempre in collegamento con l'assegnazione di uno στέφανος.

Un onore degno di particolare attenzione è proprio quello della corona.¹⁰³ Essa viene offerta solo di rado e, nella documentazione nota fino ad oggi, viene conferita agli onorati *una tantum*; non sono cioè attestati casi nei quali essa venga cioè riconsegnata, o almeno nuovamente annunciata, come accade in altri luoghi, annualmente.¹⁰⁴ Se ne trova un esempio isolato in I.Iasos 70 (terzo gruppo), poi, tra gli ψηφίσματα per stranieri, riemerge soltanto nell'ottavo gruppo, nel quale è testimoniata soprattutto – ma non solo – nei decreti in favore di giudici forestieri per gli onori immediati;¹⁰⁵ qui essa viene tributata non soltanto ai δικασταί onorati, ma anche al loro δῆμος di origine e, talora, al loro segretario. L'attribuzione della corona si accompagna quasi sempre (accade sistematicamente nei decreti per giudici stranieri) all'ἔπαινος; ciò si verifica anche in I.Iasos 43 e 82, in cui viene riconosciuta a cittadini iasei.

È soltanto in un caso che i decreti in onore di stranieri fanno cenno esplicito al fatto che in città doveva aver luogo una proclamazione ufficiale dell'assegnazione della corona.¹⁰⁶ Tuttavia, mi pare molto probabile che questa proclamazione pubblica vi fosse anche quando non viene ricordata esplicitamente, tanto più nel caso in cui fosse contestualmente tributato l'ἔπαινος; la proclamazione, stando a I.Iasos 51, 31–34, doveva avvenire a cura dell'agonoteta nel corso delle prime Dionisie in calendario, dopo la πομπή.¹⁰⁷ Fatta eccezione per un testo, in cui però la decisione ci è conservata in modo incompleto,¹⁰⁸ l'assegnazione della corona si legava invariabilmente all'invio di ambasciatori, incaricati di recarsi nella patria dell'onorato per la consegna (sui loro ulteriori compiti v. ancora oltre).¹⁰⁹

Anche a Iasos, come a Samo e Efeso, ma soprattutto a Delo e Delfi,¹¹⁰ la corona sembra talvolta essere un onore che viene tributato come un secondo livello, in un'aggiunta di onori in favore di qualcuno che è già stato insignito di altri riconoscimenti, e in particolare di qualcuno che è stato già dichiarato cittadino. Nel decreto che delibera l'offerta di uno στέφανος al sacerdote di Zeus a Labraunda, Hekatomnos Korridos, si legge ad esempio che in città esisteva già un altro ψήφισμα per i suoi πρόγονοι;¹¹¹ è pertanto ragionevole pensare che Hekatomnos fosse già cittadino e prosseno ereditario di Iasos. In SEG 41.929 si legge poi che la corona viene offerta ai giudici ἐπ[ει]δὴ αὐτοῖς [π]ολ[ι]τεία ὑπάρχει (Il. 20–21): in entrambi i casi, insomma, lo στέφανος è riservato a personaggi cui è stata già tributata la cittadinanza. In altri casi però le cose sembrano precedere diversamente: in I.Iasos 70, in cui si parla di una corona, la prima parola documentata, sia pure integrata, è certamente da riferire a una formula per la concessione della πολιτεία;¹¹² la si elargisce inoltre ai giudici stra-

¹⁰² La lode appare un onore un poco più tardo degli altri anche a Argo (CHARNEUX 1990, 411), Eretria (KNOEPFLER 2001, 62 e 214), e Samo (HABICHT 1957, 262 e 267).

¹⁰³ Sulle corone onorarie v. BLECH 1982, 153–162; McLEAN 2002, 239–241. Lo studio di RUMSCHEID 2000 è dedicato alle corone in epoca imperiale.

¹⁰⁴ Per la ripetizione annuale dell'incoronazione v. e. g. IG XI 4, 1061, 18–21 (decreto del Koinon dei Technitai di Dioniso); I.Magnesia 97, 44–47; I.Priene 59, 17–20. Altrove viene invece stabilito di annunciare annualmente la corona, v. e. g. IG XII 7, 235, 5–9 (Minoa di Amorgo); I.Smyrnai 579 I, 38–41.

¹⁰⁵ I.Iasos 36, 10; MADDOLI 2007, 20.B, 7–9; I.Iasos 51, 22–25. Giudici stranieri: I.Iasos 73, 25–26; 74, 23–24; SEG 41.929, 21–22; BLÜMEL 2007, 2 II, 26.

¹⁰⁶ I.Iasos 51, 31–34. Un cenno implicito forse in I.Iasos 70, nell'eventualità in cui sia l'onorato a venire di persona a ritirare il riconoscimento.

¹⁰⁷ Nel caso dei cittadini iasei l'attribuzione della corona (in un testo – I.Iasos 43 – riconosciuta da Iasos stessa a un concittadino, in un altro tributata invece da Calimna in favore del δῆμος di Iasos e dei giudici iasei inviatili) poteva essere proclamata da un araldo nel teatro in occasione delle Dionisie (I.Iasos 43, 3–9) oppure dall'agonoteta (presumibilmente sempre nel teatro) nel primo giorno dei κύκλιοι χοροί, vale a dire nel primo giorno dell'esibizione dei ditirambi (I.Iasos 82, 18–20): FABIANI in stampa a.

¹⁰⁸ I.Iasos 36.

¹⁰⁹ Vi è anche da domandarsi se, vista la presenza di ambasciatori, il decreto MADDOLI 2007, 1.1. in onore di Syennesis non prevedesse la consegna di una corona.

¹¹⁰ HABICHT 2002, 16, 23–24, 27–28, 30.

¹¹¹ MADDOLI 2007, 20.B, 13–15.

¹¹² Alla linea 1: [– – – εἶναι αὐτὸν Ἰασέα ἐὰν] βούληται; v. FABIANI in stampa a.

nieri, con i decreti per gli onori immediati, prima ancora che la decisione – già prevista – di concedere loro la cittadinanza sia stata perfezionata nell'apposita assemblea di Afrodisione con un successivo decreto (dunque di fatto la concessione della corona precedeva quella della πολιτεία!). A Iasos l'incoronazione fu dunque un onore certamente speciale e prestigioso,¹¹³ sottolineato dall'invio sistematico di ambasciatori con il compito di consegnare e annunciare lo στέφανος (sia che si trattasse di privati cittadini che di corti di giudici), ma non sembra essere stato un onore esclusivamente di secondo livello, deliberato dopo che fosse stato già tributato un primo gruppo di onori.

Sulle corone offerte dal δῆμος di Iasos siamo relativamente ben informati. Sappiamo con sicurezza che ve ne erano di più tipi, a seconda del grado di onore che si volesse tributare, e che il loro valore era stabilito per legge. Se in un caso i decreti fanno un generico cenno a un ἔννομος στέφανος,¹¹⁴ sappiamo però che ne erano previste di ulivo, un onore minore tributato soltanto a due segretari di collegi dicastici (καὶ στεφανῶσαι τὸν δὲ γραμματέα θαλλοῦ στεφάνῳ).¹¹⁵ Le corone più frequentemente attestate sono ad ogni modo quelle d'oro: si poteva essere insigniti di un χρυσῶι στεφάνῳ τῶι ἐκ τοῦ νόμου¹¹⁶ definito anche χρυσῶι στεφάνῳ ἀπὸ πλήθους τοῦ ἐκ τοῦ νόμου¹¹⁷ oppure, nella forma più onorifica, ἀπὸ πλήθους ὅσου ἔξεστιν ἐκ τῶν νόμων πλείστου;¹¹⁸ a Iasos non viene specificato ulteriormente quale valore debba avere, come accade invece spesso ad Atene.¹¹⁹

A un νόμος che dettava regole quanto meno in materia di corone troviamo per la prima volta un cenno in I.Iasos 43, 4-5, decreto per un cittadino, databile all'inizio del III secolo a. C. Probabilmente si iniziò a promulgare νόμοι¹²⁰ che regolamentavano l'intero comparto degli onori per stranieri e πολῖται abbastanza presto ed è probabile che tali regolamenti abbiano subito progressivi aggiornamenti.

Un'indicazione molto interessante si ricava infine, ancora una volta, dal decreto SEG 41.929. Alle ll. 31-33 si legge, a proposito delle corone, che i ταμίαι devono consegnare all'ambasciatore designato il denaro destinato ad esse (οἱ δὲ ταμίαι δανεισάμενοι τὸ γινόμενον εἰς τοὺς στεφάνους [δότ]ωσαν τῶι αἰρεθέν[τ]ι πρεσβευτῇ).¹²¹ A meno che non si voglia pensare che l'ambasciatore dovesse poi provvedere personalmente a trasformare il denaro affidatogli in una corona, se ne desume che all'onorato non venisse effettivamente consegnata uno στέφανος, ma il corrispettivo valore in denaro sulla base delle norme esistenti in città: sarebbe stato il destinatario che avrebbe eventualmente potuto trasformare la somma in corona.¹²² A procurare il denaro per le corone, come leggiamo, dovevano essere i ταμίαι, che avrebbero dovuto chiedere un prestito da restituire con i fondi assegnati ai νεωποῖαι, ai quali si stabilisce di attingere per tutte le spese connesse al decreto: evidentemente in quel caso tali fondi non erano ancora del tutto disponibili al momento della consegna del denaro e anche nelle casse dei ταμίαι doveva scarseggiare la liquidità.¹²³

Vi è infine una serie onori che entra in uso soltanto a partire dall'ottavo gruppo e che è attestata quasi esclusivamente nei decreti per giudici stranieri del primo momento. Questi onori sono costituiti dall'estensione dell'ἔπαινος e della corona anche al δῆμος di provenienza degli onorati e, occasionalmente, anche al segretario

¹¹³ Parlando di Samo, HABICHT 1957, 262–263, definisce la corona e la προεδρία onori che emergono «dort nämlich, wo außerordentliche Verdienste besonders vornehme Auszeichnungen verlangen».

¹¹⁴ I.Iasos 36,10. GAUTHIER 1985, 45 n. 115 pensa che si trattasse di una corona di valore non particolarmente elevato.

¹¹⁵ I.Iasos 73, 25–27; 74, 23–24.

¹¹⁶ BLÜMEL 2007, 2 II, 26; così anche nel decreto per un cittadino I.Iasos 43, 4–5.

¹¹⁷ I.Iasos 73, 25–26; 74, 23–24; SEG 41.929, 21–22.

¹¹⁸ MADDOLI 2007, 20.B, 7–9; I.Iasos 51, 22–25.

¹¹⁹ HENRY 1983, 22–28; sul fatto che l'indicazione in dracme rappresenti il valore e non il peso v. LEWIS 1968, 106–109.

¹²⁰ Sui cd. προξενικοί νόμοι v. oltre.

¹²¹ V. anche IG XII 4, 1, 56, 27–28: τοῖ δὲ ταμίαι τελεσάντω [αὐτῶ]ι (scil. τῶι πρεσβευτῇ) τό τε ἐς τὸν στέφανον ἀργύριον (Cos).

¹²² Il caso non è isolato. Si veda in proposito GUARDUCCI 1969, 21 e, e. g., IG XII 5, 653, 53–56 (Syros): κυρωθέντος (δὲ) τοῦδε τοῦ ψηφίσματος ὁ ταμίας Ἀρισταγόρας δότω Ὀνησιάνδρῳ τὸ ἀποτεταγμένον εἰς τὸν στέφανον ἐκ τοῦ νόμου διάφορον ἀπὸ τῆς ἐγκυκλίου διοικήσεως.

¹²³ Ignoriamo a chi i ταμίαι si fossero rivolti per il prestito a interesse. In epoca ellenistica gli operatori del credito erano molteplici e talora interconnessi (banche, privati, santuari, associazioni di vario genere e le città stesse: v. GABRIELSEN 2005); particolarmente frequente sembra tuttavia essere stato il ricorso delle πόλεις al prestito presso le casse dei santuari che le città stesse amministravano e che, con la riscossione degli interessi, finanziavano le spese legate al mantenimento della loro struttura e al culto: v. MIGEOTTE 1984, 4; DIGNAS 2002, spec. 13–35; CHANKOWSKI 2005 (secondo cui tuttavia – v. p. 82–85 – in Asia Minore le attività bancarie dei santuari sarebbero state meno sviluppate che nelle isole o nella Grecia settentrionale e poco importanti: qui gli ἱερά avrebbero preferito investire la loro liquidità nell'acquisto di terre); utili avvertenze in MIGEOTTE 2006.

del collegio dicastico. I decreti dispongono poi che gli ambasciatori, giunti nella patria dell'onorato,¹²⁴ consegnino ufficialmente le corone (sia quelle per gli onorati che per il δῆμος e, eventualmente, il segretario) e, accanto ad esse, che consegnino anche il decreto che ne conteneva la motivazione e che esortino poi la πόλις di provenienza dei giudici (e certamente gli onorati stessi) a mantenere la propria disposizione favorevole nei confronti di quella di Iasos. I πρεσβευταί devono infine chiedere ufficialmente che gli onori concessi dalla loro città vengano proclamati in un'occasione pubblica locale e che lo ψήφισμα sia pubblicato in un luogo in vista, talora a scelta dell'onorato, in modo che sia a tutti evidente che Iasos sa esprimere la propria gratitudine agli individui e alle πόλεις che l'hanno beneficata. Tutte queste richieste dovevano essere avanzate dagli ambasciatori presso il consiglio e l'assemblea della πόλις in cui si recavano. Questi onori aggiuntivi si trovano attestati anche in due decreti, evidentemente destinati a individui di grandissimo prestigio, per benefattori non giudici¹²⁵.

6. DECRETI IN ONORE DI GIUDICI STRANIERI PER GLI ONORI IMMEDIATI

I decreti per giudici stranieri, che caratterizzano così fortemente l'ottavo gruppo, si presentano, nella forma che assumono quando concedono gli onori immediati, come un concentrato di riconoscimenti del più alto livello.

Lo dimostra il fatto che essi contengono un numero molto più elevato di onori – che, come spiegava Marek, vogliono dimostrare ai destinatari dello ψήφισμα che la città riconosce in essi degli individui speciali – che di privilegi; e tra questi, vengono scelti quelli più prestigiosi. Ai giudici sono infatti subito tributati l'ἔπαινος, esteso anche al δῆμος di provenienza e talora anche al segretario, la corona d'oro, conferita anche al δῆμος di origine (al segretario viene invece talvolta offerta una corona d'olivo);¹²⁶ tra i privilegi sono poi loro elargiti la προεδρία e l'ἔφοδος, quest'ultimo precedentemente attestato in un'unica occasione per un personaggio di grandissima caratura; la cittadinanza (e talora anche la prossenia) giungono in un secondo momento solamente a causa del rispetto dei tempi previsti dalla legge. Un solo titolo onorario manca, quello di εὐεργέτης; tra i privilegi sono assenti l'ἀτέλεια e lo εἰσπλους-ἐκπλους; non è presente la clausola di ereditarietà. Insieme a I.Iasos 51 i decreti per giudici stranieri rappresentano dunque l'esempio massimo di onori che la città possa offrire. È d'altra parte ben noto che il ruolo di giudice poteva essere ricoperto solamente da personalità di elevato livello sociale, di notevole preparazione culturale e selezionate: avendo in definitiva il delicato compito di rappresentare il proprio δῆμος, i δικασταί erano infatti eletti dall'assemblea all'interno dell'élite della propria città e non sorteggiati. Ma soprattutto, i decreti che onoravano i giudici rendevano ossequio anche alla città da cui provenivano. Lo ψήφισμα finiva per diventare uno strumento di politica internazionale: le πόλεις che erogavano i riconoscimenti non potevano che elargire i più prestigiosi di cui disponessero.¹²⁷ Un'indagine prosopografica da me condotta in altra sede¹²⁸ ha messo d'altra parte in evidenza come, in maniera corrispondente, anche gli Iasei che propongono i decreti in favore dei giudici venuti in città – e che sono spesso anche gli ambasciatori designati a recarsi nella loro patria¹²⁹ – appartengano all'élite locale: anche in questo caso, dovevano ovviamente essere persone autorevoli e capaci di entrare in contatto con le altre πόλεις e di rappresentare degnamente Iasos all'estero.

Come è stato giustamente sottolineato da John Ma, lo scambio e la circolazione di giudici, di ambasciatori e di decreti furono tra gli strumenti che contribuirono a creare quella fortissima interazione tra le πόλεις (*peer-polity interaction*) che si riscontra in epoca ellenistica. In questa interazione tra pari e simili, le città erano consapevoli del fatto che il luogo principale dell'onore fosse, e dovesse essere, per tutti – e in particolare per l'élite – la propria comunità.¹³⁰ È probabilmente anche per questo motivo che, in questa cultura condivisa, il momento dell'onore finì per essere celebrato, in maniera più netta che in precedenza, in due luoghi e non più prevalentemente nella città che promulgava il decreto. Attraverso l'opera dei loro ambasciatori le città raddoppiavano in

¹²⁴ In I.Iasos 70, 3–5 si designano due cittadini perché incoronino l'onorato nel caso egli venga in città oppure perché eventualmente si rechino presso di lui per consegnargli lo στέφανος.

¹²⁵ MADDOLI 2007, 20.B; I.Iasos 51.

¹²⁶ Per Eretria v. KNOEPFLER 2001, 419–421.

¹²⁷ ROBERT 1973, 777–778; GAUTHIER 1989, 123–124; GRIEB 2008, 168–170 e 308–310.

¹²⁸ FABIANI 2012, 138–148.

¹²⁹ V. I.Iasos 73, 2 e 37; 74, 2 e 34; BLÜMEL 2007, 2 II, 7 e 39.

¹³⁰ MA 2003, partic. 15–16, 19–23, 32–33.

modo consapevole la concessione degli onori, sempre i massimi possibili: dopo essere stati proclamati pubblicamente a Iasos almeno attraverso la cerimonia dell'ἔπαινος e qui eternati su pietra, essi venivano infatti reiterati nella patria degli onorati, dove avveniva anche la consegna materiale dello στέφανος o del suo corrispettivo in denaro, e nella quale si chiedeva di proclamare le corone e pubblicare il decreto;¹³¹ a sua volta la πόλις onorata, accogliendo il riconoscimento, riprendeva e pubblicava il decreto ricevuto e rispondeva ad esso rispecchiandolo punto per punto.¹³² La formula esortativa e la richiesta di far incidere il proprio decreto «perché fosse evidente a tutti che Iasos sa onorare le persone dabbene» esprimevano poi, insieme alla gratitudine, la speranza di ricevere in futuro ulteriori benefici e di impostare in generale un rapporto positivo di reciprocità. L'invio di ambasciatori e l'estensione degli onori al δῆμος di provenienza dei giudici faceva dunque diventare la relazione tra le due πόλεις almeno altrettanto importante quanto la relazione tra la πόλις che onorava e i δικασταί onorati. E questo era tanto vero, a me pare, che i privilegi principali che la città aveva tradizionalmente avuto l'abitudine di offrire ai singoli individui, prossenia e cittadinanza, venivano deliberati in un secondo momento, ormai in assenza degli onorati, e non costituivano, sia pure per motivi contingenti, il cuore degli onori accordati.¹³³

La riscontrata attenzione dei decreti per i giudici, e di uno ψήφισμα per un privato solenne come I.Iasos 51, per onori che avessero un impatto sicuro nella patria dell'onorato può forse offrire una chiave di lettura utile a interpretare la fine della prassi della pubblicazione dei decreti nella città emittente. I.Iasos 51, l'ultimo decreto onorario di Iasos che conosciamo, è a noi noto nella versione pubblicata nella patria dell'onorato – e forse questo può spiegare la straordinaria abbondanza dei riconoscimenti che accorda (v. ancora oltre) –; la mozione originaria dello ψήφισμα, che conserviamo per intero, non prevedeva invece (essa non era cioè stata richiesta), entro la vastissima gamma di onori proposti, che si provvedesse a incidere il decreto a Iasos.¹³⁴ Questo esempio sembra suggerire che dopo l'inizio del II secolo a. C. non si sia tanto smesso di decretare, ma che piuttosto si fosse smesso di pubblicare i decreti nella città che deliberava gli onori: la modalità dell'ossequio erano cambiate e l'omaggio aveva consapevolmente luogo soprattutto nella città d'origine del destinatario dello ψήφισμα.

7. DECRETI DELL'OTTAVO GRUPPO IN ONORE DI PRIVATI

I decreti per privati dell'ottavo gruppo hanno invece caratteristiche diverse. Dalla valutazione andrà escluso, ovviamente, lo ψήφισμα MADDOLI 2007, 20.B che, come si è ricordato, offre onori simili a quelli per i giudici (corona, invio di ambasciatori per la consegna di essa e del decreto connesso e richiesta di pubblicazione di quest'ultimo) a un personaggio di grandissimo prestigio che per di più ragionevolmente possedeva già la cittadinanza e la prossenia per via ereditaria. Andranno anche esclusi i decreti per giudici stranieri per la concessione della cittadinanza, diversi per ovvie ragioni da quelli per gli onori immediati ma comunque connessi ad essi. Volendo comprendere, per non escluderli da ogni valutazione, anche i decreti che nella tabella sono indicati con sfondo grigio scuro (sui quali vige incertezza se debbano essere considerati per giudici o privati), abbiamo a che fare con nove testi.

Una notazione generale su di essi. Le persone onorate su cui possediamo informazioni sono sempre personalità di altissimo livello sociale: lo στρατηγός Olympichos di Alinda,¹³⁵ Antenor Euandridou (che fu stefaneforo a Mileto e appartenne a una famiglia molto importante, i cui membri ricoprirono spesso incarichi di

¹³¹ Si noti ad esempio che i decreti per giudici stranieri promulgati da Eretria sono stati tutti (con una sola incerta eccezione) rinvenuti nella patria dei giudici: v. KNOEPFLER 2001, 421. Lo studioso non ipotizza in realtà una sospensione della prassi di pubblicare ψηφίσματα onorari a Eretria; egli ritiene piuttosto che per ragioni di risparmio economico gli Eretriosi avessero smesso di incidere i decreti su stele e che per la pubblicazione ricorressero ormai piuttosto a basi di statua già esistenti o blocchi architettonici (cf. 326–327). Questi, probabilmente reimpiegati, non sono stati rinvenuti nel corso degli scavi nella città cuboica.

¹³² V. ancora MA 2003, 22.

¹³³ L'esistenza di questa doppia deliberazione dimostra che la legge con la quale fu stabilito che fosse lecito discutere la cittadinanza soltanto nell'assemblea del mese di Afrodisione venne fissata in un momento in cui non si era ancora imposta l'abitudine di convocare frequentemente in città corti dicastiche straniere. E in effetti la legge entrò in vigore ancora nel corso del secondo quarto del III secolo a. C., mentre ai giudici stranieri si iniziò a far frequente ricorso soltanto nell'ultimo terzo del III secolo a. C. Rinvio a FABIANI in stampa a.

¹³⁴ Cf. I.Iasos 51, 8–19.

¹³⁵ I.Iasos 35, con nuova integrazione in FABIANI in stampa a. Sulla figura di Olympichos v. KOBES 1996, 136–144; per un decreto in suo onore recentemente pubblicato v. ISAGER – KARLSSON 2008.

grande prestigio),¹³⁶ Teleutias, un importante personaggio di Cos celebrato anche in un epigramma funerario di Antipatro di Sidone.¹³⁷ Se si tiene presente che in questo insieme rientrano anche i decreti per i giudici stranieri, se ne desume che in generale il *niveau* sociale di coloro che vengono onorati nell'ottavo gruppo è davvero ragguardevole; abbiamo già accennato al fatto che, in modo corrispondente, appartengono ormai agli strati più elevati della società iasea anche coloro che, rivolgendosi ai pritani, avviano la procedura di richiesta di onori per questi individui. In una città che, come ho mostrato altrove, dall'ultimo terzo del III secolo a. C. mette in luce un'evidente crescita del peso politico di questa *élite* cittadina,¹³⁸ sembrano essere diventate prioritarie le relazioni politiche internazionali con personaggi di pari grado.

Fatte queste premesse, si osserva facilmente come in tutti questi decreti per privati, fatta eccezione per il ricchissimo I.Iasos 51 – l'unico tra quelli per privati che conosciamo nella versione inviata alla πόλις di provenienza dell'onorato –, manchino ormai moltissimi privilegi, e come, di fatto, l'elenco dei riconoscimenti possibili si limiti essenzialmente a prossenia e cittadinanza; ad essi si aggiunge in tre casi il titolo di evergeta e in tre l'ereditarietà degli onori (che mancano sistematicamente nei decreti per giudici stranieri). Nessun cenno a προεδρία, ἀτέλεια, εἰσπλοῦς-ἐκπλοῦς, ἔπαινος.

Il titolo di evergeta, che tuttavia emerge ancora in rari casi, è forse spesso assente perché nel tempo esso potrebbe essere stato compreso, come accade anche altrove, nella concessione del titolo di prosseno.¹³⁹ Per quanto concerne gli altri riconoscimenti, un restringimento così netto, brusco e sistematico della loro gamma¹⁴⁰ – per di più nei confronti di individui di altissimo livello sociale – fa pensare che la spiegazione possa risiedere non tanto o non solo in un'improvvisa contrazione del ventaglio di privilegi e/o onori possibili, quanto nell'elaborazione di un νόμος (secondo la denominazione adoperata altrove potremmo definirlo un προξενικός νόμος¹⁴¹). Esso potrebbe aver stabilito che, nell'attribuzione di certi privilegi, ne fossero compresi anche altri: qualcosa di analogo esisteva ad esempio a Ilio, dove in un decreto di II secolo a. C., molto prodigo di riconoscimenti, leggiamo tuttavia alle ll. 8–20: [δεδοσθαι δὲ] αὐτῶι καὶ τοῖς ἐκγόνοις [αὐτοῦ προξεν]ίαν, πολιτείαν, ἄφιξιν καὶ κ[ατὰ γῆν καὶ κ]ατὰ θάλασσαν αὐτοῖς τε καὶ ἰ ἀκολούθ]οις αὐτῶν καὶ πολέμου καὶ εἰρήνης ἀσ]υλῆι καὶ ἀσπονδεῖ, κ[α] ἰ ἀτέλ[ειαν ὧν καὶ Ἰλ]ιεῖς ἀτελεῖς εἰσιν, κ[α] ἰ δίκας π[ροδίκ]οις λαμβάνειν ἄνευ π[ρυταν]είων, καὶ εἰς φυλὴν εἰσελθεῖν ἥ[ν ἂν βούλωντα]ι, καὶ ἔφοδον ἐπὶ τὴν βου[λήν καὶ τὰς] ἄλλας ἀρχὰς καὶ τὸν δῆμο[ν κατὰ τὸν νό]μον πρώτοις μετὰ τὰ ἱερ[ά], καὶ τὰ [ἄλλα κα]τὰ τὸν προξενικὸν νόμον φιλάν[θρωπα].

In particolare, mi sembra possibile che nella concessione del titolo di prosseno potesse essere compreso anche l'ἔπαινος, onore che dal momento della sua introduzione venne conferito con molta regolarità e che si connetteva strettamente alle ragioni del conferimento del titolo; sottintesa poteva forse anche essere l'ereditarietà, di cui restano ormai poche tracce. Mi sembra poi possibile che l'elargizione del privilegio della

¹³⁶ I.Iasos 36. È ricordato ancora in Milet I (3) 33 a, 4 (dove è synedros); 124, 9 (è in una lista di stefanefori); 141, 2 (synedros); 180, 1 (stefaneforo); I.Didyma 216, 5; 259, [29]; 446, 15; 447, 1. Lo stefaneforato di Antenor si data oggi al 230/29 a. C. (e non più, secondo la ricostruzione di Rehm, al 224/3 a. C.): cf. GÜNTHER 1988, 407–409 (a p. 409 vi si trova uno stemma della famiglia), sulla base della nuova datazione della lista di stefanefori Milet I (3), 124 convincentemente proposta da WÖRRLE 1988, spec. 428–439. Desidero esprimere il mio ringraziamento a Richard Catling per la consulenza su questo personaggio.

¹³⁷ I.Iasos 51 (= IG XII 4, 1, 173); per l'epigramma di Antipatro di Sidone: v. AP 7, 426 = 31 Gow–Page. Su Teleutias, di cui Antipatro lodava il valore e il coraggio e che venne sepolto in una tomba sormontata da un leone, SHERWIN–WHITE 1978, 219; v. HÖGHAMMAR 1996, 341–343. Anche se nell'analisi svolta in questi paragrafi viene tenuto da parte, nell'ottavo gruppo è onorato anche Hekatomnos Korridos, sacerdote di Zeus a Labraunda (MADDOLI 2007, 20.B).

¹³⁸ FABIANI 2012, 155–165.

¹³⁹ Si veda in proposito MAREK 1984, 152: «Vermutlich war der Titel mancherorts in προξενία bzw. πρόξενος enthalten; die Urkunden der phokischen Städte z.B. nennen ihn in der Privilegierung nicht, führen ihn aber in der Zusatzformel an»; v. e. g. SEG 3.508, 7 e 9. GAUTHIER 1985, 23–24.

¹⁴⁰ Un processo di “semplificazione” dell'elenco degli onori si registra anche a Eretria nei decreti per i giudici stranieri che risalgono al II secolo a. C.: KNOEPFLER 2001, 421.

¹⁴¹ Si tratta di leggi che definivano – come ha riconosciuto Ph. Gauthier – i diritti (e non i doveri) dei prosseni: v. GSCHNITZER 1973, 705–707; MAREK 1984, 142–60; GAUTHIER 1985, 23 n. 52. HABICHT 2002, 24 ne fa cenno nel caso di Delfi. Indicazioni esplicite si trovano nei seguenti testi epigrafici: Staatsverträge III 483, 33–35: τῶν δὲ δικασθέντων τὰς πράξεις εἶ[ν]αι ἐγ Κν<ω>σῶι μὲν κατὰ τὸν νόμον τὸν προξενικόν, ἐμ Μιλήτῳ δὲ κατὰ τὸν νόμον τὸν ἐμπορικόν (trattato tra Mileto e Cnosso, posteriore al 260 a. C.; il dettato è identico nel trattato di Mileto con Gortyna: v. *ibid.*, 48–50); IG VII 223, 14–17 (Aigosthenai): εἰ[μ]εν δὲ αὐτῶ ἐγκτησιν γᾶς καὶ οἰκία[ς καὶ] τὰ ἄλλα πάντα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλ[οις] π[ρ]οξένοις ὁ νόμος κε[λ]εύει (prima metà II secolo a. C.); I.Ilion 53, 19: (δεδοσθαι δὲ) καὶ τὰ [ἄλλα κα]τὰ τὸν προξενικὸν νόμον φιλάν[θρωπα] (II secolo a. C.); IG V 1, 5, 9–11 (Sparta): ὑπάρχειν δὲ αὐτ[ῶι καὶ] τὰ τίμια ὅσα γέγραπται ἐν τοῖς νό[μο]ις τοῖς προξένοις (dopo il 188 a. C.).

prossenia (e della cittadinanza) potesse comportare quanto meno l'attribuzione di quello della *προεδρία*, in precedenza abbastanza frequente e poi improvvisamente scomparso.

Ἀτέλεια e *εἰσπλους-ἐκπλους*, che mancano completamente anche in I.Iasos 51 e nei multicomprendivi decreti per giudici stranieri, potrebbero invece essere caduti in disuso. L'*ἀτέλεια* è già assente, forse anche per motivi economici, nel settimo gruppo e già il decreto SEG 38.1061, il primo esempio di *ψήφισμα* per giudici stranieri – del tutto diverso dai successivi e identico invece ai decreti per privati ad esso contemporanei – non la elenca, in un'epoca in cui si usava farlo, pur in un decreto che offre sostanzialmente tutto il ventaglio degli onori e privilegi disponibili: forse essa veniva avvertita come un privilegio inadatto. Si potrebbe parimenti pensare che l'*εἰσπλους-ἐκπλους* non fosse più sentito come adeguato per (né ambito da) personaggi che intrattenevano soprattutto relazioni politiche e non materiali con la città; e non solo: in un momento storico che cercava di intessere, come si è visto, rapporti politici internazionali distesi e positivi, in quel privilegio poteva suonare stonato il cenno alla protezione dell'onorato anche nel caso in cui le *πόλεις* fossero state *ἐν σύλοις* o in guerra senza aver stipulato una tregua.

Il varo di un νόμος che regolamentasse più precisamente – e semplificasse – l'elargizione di onori si inserirebbe agevolmente in quella tendenza alla fissazione di regole che progressivamente si riscontra nei decreti di Iasos a partire dal secondo quarto del III secolo a. C. e che, come abbiamo già segnalato, trova proprio nell'ottavo gruppo di decreti le sue manifestazioni più evidenti.¹⁴²

In tutto ciò il decreto I.Iasos 51, che ha evidentemente come modello i decreti per giudici stranieri per gli onori immediati, rappresenta, a mio avviso, un'eccezione soltanto apparente. Esso infatti si presenta, come si ricordava poc'anzi, nella redazione inviata a Cos, patria dell'onorato, Teleutias: in un clima di così grande cura e attenzione per le relazioni politiche con le *πόλεις* d'origine degli onorati, Iasos non aveva certo interesse a omettere, nei decreti che inviava all'estero, l'elenco di tutti gli onori che aveva generosamente riservato al suo benefattore, mentre poteva ben permettersi di usare una formulazione più sintetica nei decreti destinati a rimanere in città, dando per scontata presso i concittadini la conoscenza dei privilegi e degli onori contenuti in quelli indicati espressamente, secondo i dettami del νόμος recentemente promulgato.

* * * * *

Cerchiamo di trarre alcune conclusioni da questa serie di osservazioni.

1. A Iasos la prossenia fu il privilegio conferito di *routine* agli stranieri; ad esso venne aggiunto ben presto sistematicamente, con rarissime eccezioni, quello della cittadinanza. In genere essi furono tributati in modo ereditario.
2. Fino alla metà del III secolo, cittadinanza e prossenia non sembrano comportare automaticamente privilegi accessori; nella cittadinanza ne erano ovviamente contenuti alcuni, quali l'*ἐγκτησις* e la parità di trattamento fiscale e giudiziario. L'assegnazione del titolo di evergeta o di privilegi come l'*εἰσπλους-ἐκπλους*, la *προεδρία*, l'*ἀτέλεια* dovevano essere stabiliti di volta in volta. Fino allo stesso periodo il pacchetto di onori massimi è rappresentato da una sestina che comprende prossenia, cittadinanza, titolo di evergeta, *προεδρία*, *εἰσπλους-ἐκπλους*, *ἀτέλεια*, in genere ereditari. Gradi di onore superiori potevano essere offerti con aggiunte molto rare: iscrizione nelle suddivisioni civiche, *ἐπιμέλεια*, *ἔφοδος* presso consiglio e assemblea.
3. È all'estrema fine del IV secolo che entra a far parte del gruppo degli onori l'*ἔπαινος*.
4. Dall'ultimo terzo del III secolo si riscontrano elementi nuovi. La netta e brusca restrizione del ventaglio di onori e privilegi tributati lascia pensare che nei decreti per privati fosse entrato in vigore un *προξενικός νόμος* che rese invisibili o solo occasionalmente presenti alcuni privilegi e onori (almeno l'*ἔπαινος* e il titolo di evergeta), che furono forse compresi nella concessione della prossenia e/o della cittadinanza. I decreti per giudici stranieri offrono invece un'amplissima gamma di onori e privilegi, selezionati tra i più prestigiosi, che intendono evidentemente onorare nel modo più chiaro possibile le corti dicastiche; in essi molta cura è posta nell'intento di portare l'onore nella patria dei destinatari dello *ψήφισμα* e nello stabilire una relazione positiva e un circolo virtuoso di evergesie con il δῆμος di origine dei δικασταί.

¹⁴² È a partire da questo gruppo che mutano le regole per la presentazione delle proposte presso il consiglio e l'assemblea e che venne introdotto l'obbligo – reso evidente dall'introduzione delle clausole finanziarie – di indicare preventivamente a quali fonti attingere per le spese connesse ai decreti; rinvio a FABIANI in stampa a.

BIBLIOGRAFIA

- BALTRUSCH 1994 = E. BALTRUSCH, Symmachie und Spondai. Untersuchungen zum griechischen Völkerrecht der archaischen und klassischen Zeit (8.-5. Jahrhundert v. Chr.) (Berlin 1994)
- BASLEZ 1992 = M.-F. BASLEZ, La cité grecque a-t-elle connu des apatrides? Documents athéniens et déliens de la fin du II^e siècle, in: R. LONIS (Hrsg.), L'étranger dans le monde grec. Actes du deuxième colloque sur l'étranger, Nancy, 19-21 septembre 1991 (Nancy 1992) 17-41
- BIRASCHI 1999 = A. M. BIRASCHI, La fondazione di Iasos fra mito e storia. A proposito di Polibio XVI 12, 2, PP 54, 1999, 250-260
- BLECH 1982 = M. BLECH, Studien zum Kranz bei den Griechen (Berlin 1982)
- BLÜMEL 2007 = W. BLÜMEL, Neue Inschriften aus Karien III, EpigrAnat 40, 2007, 41-48
- BRAVO 1980 = B. BRAVO, Sulân. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques, AnnPisa 10/3, 1980, 675-987
- BRESSON 2009 = A. BRESSON, Karien und die dorische Kolonisation, in: F. RUMSCHEID (Hrsg.), Die Karer und die Anderen. Internationales Kolloquium an der Freien Universität Berlin 13. bis 15. Oktober 2005 (Bonn 2009), 109-120
- CAPDETREY 2007 = L. CAPDETREY, Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d'un royaume hellénistique (312-129 J.C.) (Rennes 2007)
- CHANDEZON 2003 = Chr. CHANDEZON, L'élevage en Grèce (fin V^e-fin I^{er} s. a. C.). L'apport des sources épigraphiques, Ausonius, Scripta Antiqua 5 (Bordeaux 2003)
- CHANKOWSKI 2005 = V. CHANKOWSKI, Techniques financières, influences, performances dans les activités bancaires des sanctuaires grecques, Topoi 12-13/1, 2005, 69-93
- CHARNEUX 1990 = P. CHARNEUX, En relisant les décrets argiens, BCH 114, 1990, 395-415
- COUSIN – DIEHL 1886 = G. COUSIN – Ch. DIEHL, Inscriptions d'Alabanda en Carie, BCH 10, 1886, 299-314
- CROWTHER 1994 = Ch. CROWTHER, Foreign Courts on Kalymna in the Third Century B.C., JAC 9, 1994, 33-55
- CROWTHER 1995 = Ch. CROWTHER, Iasos in the Second Century BC III: Foreign Judges from Priene, BICS 40, 1995, 91-136
- CULASSO GASTALDI 2004 = E. CULASSO GASTALDI, Le prossenie ateniesi del IV secolo a. C. Gli onorati asiatici (Alessandria 2004)
- DELRIEUX 2001 = F. DELRIEUX, Les étrangers dans l'épigraphie iasienne du II^e siècle a. C., in: A. BRESSON – R. DESCAT (Hrsg.), Les cités d'Asie Mineure occidentale au II^e siècle a. C., Ausonius Publications 8 (Bordeaux 2001) 137-155
- DELRIEUX 2005 = F. DELRIEUX, Les étrangers à Iasos au début de l'époque hellénistique, Blazos 11, 2005, 22-25
- DIGNAS 2002 = B. DIGNAS, Economy of the sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor (Oxford 2002)
- DREHER 2003 = M. DREHER, Hikesie und Asylie in den Hiketiden des Aischylos, in: M. DREHER (Hrsg.), Das antike Asyl. Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion. Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 15 (Köln 2003) 59-84
- FABIANI 2007 = R. FABIANI, Ricongiungimento di pietre erranti dalla *parastás* πρὸ τοῦ ἀρχείου di Iasos, PP 62, 2007, 373-384
- FABIANI 2010 = R. FABIANI, Magistrates and Phylai in Late Classical and Early Hellenistic Iasos, in: R. VAN BREMEN – J.-M. CARBON (Hrsg.), Hellenistic Karia. Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia, Oxford, 29 June-02 July 2006, Ausonius Études 28 (Bordeaux 2010) 467-482
- FABIANI 2012 = R. FABIANI, Dedochthai tei boulei kai toi demoi: protagonisti e prassi della procedura deliberativa a Iasos in epoca ellenistica, in: Chr. MANN – P. SCHOLZ (Hrsg.), „Demokratie“ im Hellenismus. Von der Herrschaft des Volkes zur Herrschaft der Honoratioren? Die hellenistische Polis als Lebensform 2 (Mainz 2012) 109-165
- FABIANI 2013 = R. FABIANI, Iasos between Maussollos and Athens, in: P. BRUN – L. CAVALIER – K. KONUK – F. PROST (Hrsg.), Euploia. La Lycie et la Carie antiques. Dynamiques des territoires, échanges et identités. Actes du Colloque de Bordeaux, 5-7 novembre 2009, Ausonius Mémoires 34 (Bordeaux 2013) 317-330.
- FABIANI in stampa a = R. FABIANI, I decreti onorari di Iasos tra cronologia e storia, Vestigia 66 (München in stampa)
- FABIANI in stampa b = R. FABIANI, Iasos. Eine Polis unter hekatomnidischer Herrschaft, in: E. WINTER – K. ZIMMERMANN (Hrsg.), Zwischen Satrapen und Dynasten: Kleinasien im 4. Jhdt. v. Chr., Kolloquium Münster 25-26 Februar 2013, Asia Minor Studien (Münster in stampa)
- FABIANI in stampa c = R. FABIANI, I. Iasos 52 e il culto di Zeus Idrieus, in: Studi in memoria di G. Pugliese Carratelli (Napoli in stampa)
- FABIANI ET AL. 2010 = R. FABIANI – N. MASTURZO – M. NAFISSI, Base della statua di Aba figlia di Hyssaldomos, e poi dell'atleta T. Flavius Metrobios, in: F. BERTI – R. FABIANI – Z. KIZILTAN – M. NAFISSI (Hrsg.), Marmi erranti. I marmi di Iasos presso i Musei Archeologici di Istanbul (Istanbul 2010) 55-57

- FABIANI – NAFISSI 2013 = R. FABIANI – M. NAFISSI, La pubblicazione dei decreti a Iasos: cronologia e topografia, in: D. BALDONI – F. BERTI – M. GIUMAN (Hrsg.), Iasos e il suo territorio. Atti del Convegno Internazionale per i cinquanta anni della Missione Archeologica Italiana, Istanbul, 26-28 febbraio 2011, *Archaeologica* 170 (Roma 2013) 37–60
- GABRIELSEN 2005 = V. GABRIELSEN, Banking and Credit Operations in Hellenistic Times, in: Z. H. ARCHIBALD – J. K. DAVIES – V. GABRIELSEN, Making, Moving and Managing. The New World of Ancient Economies, 323-31 BC (Oxford 2005) 136–164
- GAUTHIER 1972 = Ph. GAUTHIER, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques* (Nancy 1972)
- GAUTHIER 1985 = Ph. GAUTHIER, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IV^e-I^{er} siècle avant J.-C.). Contribution à l'histoire des institutions, *BCH Suppl.* 12 (Paris 1985)
- GAUTHIER 1989 = Ph. GAUTHIER, *Nouvelles inscriptions de Sardes II* (Genève 1989)
- GAWANTKA 1975 = W. GAWANTKA, Isopolitie. Ein Beitrag zur Geschichte der zwischenstaatlichen Beziehungen in der griechischen Antike, *Vestigia* 22 (München 1975)
- GRIEB 2008 = V. GRIEB, Hellenistische Demokratie. Politische Organisation und Struktur in freien griechischen Poleis nach Alexander dem Großen, *Historia Einzelschriften* 199 (Stuttgart 2008)
- GSCHNITZER 1973 = F. GSCHNITZER in: *RE Suppl.* 13, 629–730 s. v. Proxenos
- GUARDUCCI 1969 = M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca II. Epigrafi di carattere pubblico* (Roma 1969)
- GÜNTHER 1988 = W. GÜNTHER, Milesische Bürgerrechts- und Proxenieverleihungen der hellenistischen Zeit, *Chiron* 18, 1988, 383–419
- HABICHT 1957 = Chr. HABICHT, Samische Volksbeschlüsse der hellenistischen Zeit, *AM* 72, 1957, 152–274
- HABICHT 2002 = Chr. HABICHT, Die Ehren der Proxenoi, *MusHelv* 2002, 59, 13–30
- HENNIG 1994 = D. HENNIG, Immobilienerwerb durch Nichtbürger in der klassischen und hellenistischen Polis, *Chiron* 24, 1994, 305–344
- HENNIG 1997 = D. HENNIG, Die Beherbergung von Staatsgästen in der hellenistischen Polis, *Chiron* 27, 1997, 355–368
- HENRY 1983 = A. S. HENRY, Honours and Privileges in Athenian Decrees. The Principal Formulae of Athenian Honorary Decrees (Hildesheim 1983)
- HERMAN 1987 = G. HERMAN, *Ritualised Friendship and the Greek City* (Cambridge 1987)
- HÖGHAMMAR 1996 = K. HÖGHAMMAR, Honours for a Koan Judge in the second Century B.C., *AM* 111, 1996, 337–361
- ISAGER – KARLSSON 2008 = S. ISAGER – L. KARLSSON, A new inscription from Labraunda. Honorary decree for Olympichos: *I.Labraunda* no. 134 (and no. 49), *EpigrAnat* 41, 2008, 39–52
- KLAFFENBACH 1966 = G. KLAFFENBACH, *Griechische Epigraphik* (Göttingen 1966)
- KNOEPFLER 2001 = D. KNOEPFLER, Décrets érétriens de proxénie et de citoyenneté, *Eretria* 11 (Lausanne 2001)
- KOBES 1996 = J. KOBES, Kleine Könige. Untersuchungen zu den Lokaldynastien im hellenistischen Kleinasien (323–188 v. Chr.), *Pharos. Studien zur griechisch-römischen Antike* 8 (St. Katharinen 1996)
- LEWIS 1968 = D. M. LEWIS, New Evidence for the Gold-Silver Ratio, in: C. M. KRAAY – G. K. JENKINS (Hrsg.), *Essays in Greek Coinage* (Oxford 1968) 105–110
- LÜCKE 2005 = S. LÜCKE in: H. H. SCHMITT – E. VOGT, *Lexikon des Hellenismus* (Wiesbaden 2005) 270 s. v. Enktesis
- MA 2000 = J. MA, *Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor* (Oxford 2000)
- MA 2003 = J. MA, Peer Polity Interaction in the Hellenistic Age, *Past & Present* 180, 2003, 9–40
- MAAS 1972 = M. MAAS, Die Prohedrie des Dionysostheaters in Athen, *Vestigia* 15 (München 1972)
- MACDOWELL 2004 = D. M. MACDOWELL, Epikerdes of Kyrene and the Athenian Privilege of *Ateleia*, *ZPE* 150, 2004, 127–133
- MADDOLI 2007 = G. MADDOLI (con la collaborazione di R. FABIANI e M. NAFISSI), *Epigrafi di Iasos. Nuovi supplementi I*, *PP* 62, 2007, 193–372
- MADDOLI 2008 = G. MADDOLI, Iasos: dedica per l'imperatore Teodosio (e *Damnatio memoriae*, forse, per Giuliano), in: Iasos in età romana. *Miscellanea storico-archeologica* (Ferrara 2008) 127–133
- MAFFI 1973 = A. MAFFI, «Strateuesthai meta Athenaion». Contributo allo studio dell'isoteleia, *RendIstLomb* 107, 1973, 939–964
- MAREK 1984 = Chr. MAREK, *Die Proxenie* (Frankfurt am Main 1984)
- MASTURZO – NAFISSI IN STAMPA = N. MASTURZO – M. NAFISSI, Il monumento di Iasos per i basileis di Caria, in: *Studi in memoria di G. Pugliese Carratelli* (Napoli in stampa)
- MCLEAN 2002 = B. H. MCLEAN, An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C.–A.D. 337) (Ann Arbor 2002)
- MIGEOTTE 1984 = L. MIGEOTTE, *L'emprunt publiques dans les cités grecques. Recueil des documents et analyse critique* (Québec 1984)
- MIGEOTTE 2003 = L. MIGEOTTE, *L'economia delle città greche. Dall'età arcaica all'alto impero romano* (Roma 2003)
- MIGEOTTE 2006 = L. MIGEOTTE, La gestion des biens sacrés dans les cités grecques, in: H.-A. RUPPRECHT (Hrsg.), *Symposium 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, *Rauischholzhausen*, 30. September–3. Oktober 2003 (Wien 2006) 233–246

- NAFISSI 2013 = M. NAFISSI, Sur un nouveau monument de Iasos pour les Hécatomnides, in: P. BRUN – L. CAVALIER – K. KONUK – F. PROST (Hrsg.), *Euploia. La Lycie et la Carie antiques. Dynamiques des territoires, échanges et identités. Actes du Colloque de Bordeaux, 5–7 novembre 2009*, *Ausonius Mémoires* 34 (Bordeaux 2013) 303–315.
- NIKU 2002 = M. NIKU, Aspects of the Taxation of Foreign Residents in Hellenistic Athens, *Arctos* 36, 2002, 41–57
- NIKU 2007 = M. NIKU, The Official Status of the Foreign Residents in Athens, 322–120 B.C. *Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens* (Helsinki 2007)
- OSBORNE 1981 = M. J. OSBORNE, *Naturalization in Athens*, I (Brussel 1981)
- OSBORNE 1982 = M. J. OSBORNE, *Naturalization in Athens*, II (Brussel 1982)
- OSBORNE 1983 = M. J. OSBORNE, *Naturalization in Athens*, III-IV (Brussel 1983)
- PICKARD-CAMBRIDGE 1988 = A. PICKARD-CAMBRIDGE, *The Dramatic Festivals of Athens*, second edition revised by J. GOULD and D. M. LEWIS (Oxford ²1988)
- PUGLIESE CARRATELLI 1993 = G. PUGLIESE CARRATELLI, Epigrafi onorarie di Iasos in Caria, *RendLinc* 48, 1993, 261–269
- QUASS 1993 = F. QUASS, Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens. Untersuchungen zur politischen und sozialen Entwicklung in hellenistischer und römischer Zeit (Stuttgart 1993)
- RAFFAELLI 1995 = T. RAFFAELLI, Sulle origini di Iaso e di Alicarnasso, *Ostraka* 4.2, 1995, 307–313
- RHODES 1972 = P. J. RHODES, *The Athenian Boule* (Oxford 1972)
- RHODES 1998 = P. J. RHODES in: *DNP* 5, 1144 s. v. *Isoteleia*
- RHODES – OSBORNE 2003 = P. J. RHODES – R. OSBORNE, *Greek Historical Inscriptions 404-323 BC* (Oxford 2003)
- RIGSBY 1996 = K. J. RIGSBY, *Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World* (Berkeley and Los Angeles 1996)
- ROBERT 1973 = L. ROBERT, Les juges étrangers dans la cité grecque, in: *Xenion. Festschrift für P. J. Zépos*, 765–782 (= *Opera minora selecta. Epigraphie et antiquités grecques* 5 [Amsterdam 1989] 137–154)
- RUMSCHEID 2000 = J. RUMSCHEID, Kranz und Krone. Zu Insignien, Siegespreisen und Ehrenzeichen der römischen Kaiserzeit, *IstForsch* 43 (Tübingen 2000)
- SAVALLI 1985 = I. SAVALLI, I neocittadini nelle città ellenistiche. Note sulla concessione e l'acquisizione della politeia, *Historia* 34, 1985, 387–431
- SCHMITT 1988 = H. H. SCHMITT, Forme della vita interstatale nell'antichità, *Critica storica* 25, 1988, 529–546
- SCHMITT 2005a = H. H. SCHMITT in: H. H. SCHMITT – E. VOGT, *Lexikon des Hellenismus* (Wiesbaden 2005) 217–220 s. v. *Bürgerrecht*
- SCHMITT 2005b = H. H. SCHMITT in: H. H. SCHMITT – E. VOGT, *Lexikon des Hellenismus* (Wiesbaden 2005) 872 s. v. *Proxenos*
- SCHMITT 2005c = H. H. SCHMITT in: H. H. SCHMITT – E. VOGT, *Lexikon des Hellenismus* (Wiesbaden 2005) 158–160 s. v. *Asylie*
- SHERWIN-WHITE 1978 = S. SHERWIN-WHITE, *Ancient Cos. An historical study from the Dorian settlement to the Imperial period* (Göttingen 1978)
- SUGLIANO 2001 = A. SUGLIANO, Cittadini, pareci, stranieri: le categorie giuridiche e sociali nelle città greche d'Asia Minore fra III e I secolo a. C., *MedAnt* 4/1, 2001, 293–324
- SZANTO 1892 = E. SZANTO, *Das griechische Bürgerrecht* (Freiburg 1892)
- WALSER 2008 = A. V. WALSER, Bauern und Zinsnehmer. Politik, Recht und Wirtschaft im frühhellenistischen Ephesos, *Vestigia* 59 (München 2008)
- WÖRRLE 1988 = M. WÖRRLE, Inschriften von Herakleia am Latmos I: Antiochos III., Zeuxis und Herakleia, *Chiron* 18, 1988, 421–476

